

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

DCXL.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 FEBBRAIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE

	PAG.
Congedo	25989
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	25990
<i>(Presentazione)</i>	25997
Disegno di legge e proposta di legge costituzionale (Seguito della discussione):	
Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (469).	
LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292) . .	26001
PRESIDENTE	26001, 26003, 26017, 26023
AMADEO	26001, 26005, 26006, 26016
FUMAGALLI	26002, 26005, 26013
LEONE, <i>Presidente della Commissione</i>	26002, 26007, 26013, 26014, 26016, 26019, 26021
COSTA	26003, 26015, 26019, 26021, 26022, 26023
FIETTA	26004
TESAURO, <i>Relatore</i>	26004, 26005, 26006, 26007, 26012, 26014, 26015, 26016, 26017, 26018, 26019, 26020, 26021, 26022, 26023
PETRILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	26005, 26006, 26013, 26014, 26016, 26018, 26019, 26020, 26022
BETTIOL GIUSEPPE	26009
TARGETTI	26010
LA PIRA	26012
COLITTO	26013, 26017, 26018, 26019
CASALINUOVO	26014, 26016, 26018
GULLO	26023
Proposte di legge:	
<i>(Annunzio)</i>	25990, 26023
<i>(Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa)</i>	25990
<i>(Rimessione all'Assemblea)</i>	26023

PAG.

Proposta di legge (Svolgimento):

STUANI ed altri: Istituzione di una scuola industriale-artistica in onore di Michelangelo da Caravaggio. (1727)	26000
PRESIDENTE	26000
STUANI	26000
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	26001

Interrogazioni e interpellanze (Annunzio) 26024**Interrogazioni (Svolgimento):**

PRESIDENTE	25990
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	25990, 25995
NEGRI	25990
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	25991, 25992
MESSINETTI	25991
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	25992, 25998
BIANCO	25992
TAMBRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	25993
POLANO	25994
PAOLUCCI	25996
BASILE	25999

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.*(È approvato).***Congedo.**

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Marenghi.

(È concesso).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, la I Commissione (Interni) ha approvato i seguenti provvedimenti:

Senatori **BOERI** e **MERLIN ANGELINA**: « Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici » (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1680) (*Con modificazioni*);

CREMASCHI CARLO: « Ricostituzione dei comuni di Gandellino, Volggoglio e Gromo, in provincia di Bergamo » (875) (*Con modificazioni*);

SCHIRATTI: « Costituzione in comune autonomo della frazione Lignano-Bevazzana del comune di Latisana, in provincia di Udine » (1509) (*Con modificazioni*);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 2 milioni a favore dell'Associazione nazionale reduci garibaldini, per il funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1763).

A sua volta la XI Commissione (Lavoro) ha approvato i seguenti provvedimenti:

BONOMI PAOLO ed altri: « Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi agricoli unificati » (1703) (*Con modificazioni*);

DI VITTORIO e **SANTI**: « Estensione delle agevolazioni fiscali concesse per le controversie individuali del lavoro anche alle controversie dipendenti da rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale e domestico non regolati da contratti collettivi » (496) (*Con modificazioni*);

« Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (1795).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa dei deputati Bernardinetti e De Cocci:

« Provvedimenti in favore dei danneggiati del terremoto del 5 settembre 1950 nella provincia di Rieti ». (1810).

Poiché questa proposta di legge importa onere finanziario, ne sarà fissata, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: interrogazioni. La prima è quella dell'onorevole Negri, ai ministri dell'agricoltura e foreste e della pubblica istruzione, « per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano prendere affinché, definite le attribuzioni di competenza, sia provveduto ad una adeguata manutenzione culturale del grande oliveto — ora proprietà dello Stato — che adorna la penisola di Sirmione (Lago di Garda) nella zona archeologica delle « Grotte di Catullo ». Ciò al duplice scopo di assicurarne l'efficienza e redditualità produttiva e di conservarne la funzione ornamentale integrativa dell'interesse storico-archeologico e turistico della zona ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

BERTINELLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Premetto che il Ministero dell'agricoltura e foreste ha fatto presente che la questione sollevata dall'onorevole interrogante non è di sua competenza, bensì del Ministero delle finanze e della pubblica istruzione.

Rispondo, pertanto, anche per conto del ministro delle finanze.

Nel provvedimento di espropriazione dei terreni della zona intorno alle Grotte di Catullo a Sirmione, sono stati compresi anche gli uliveti che circondano i resti romani.

La larga verde cornice assicurata allo Stato costituisce un utile elemento paesistico e garantisce i resti romani dalla possibilità di nuove costruzioni. In proposito è però da ricordare che l'amministrazione aveva già constatato che quegli uliveti, già fiorenti quando erano di proprietà privata, andavo deperendo dopo il loro passaggio all'amministrazione dello Stato, che li aveva assunti più come elemento decorativo che come terreni di sfruttamento agricolo.

Per ovviare a tale deperimento, il Ministero ha interessato la sovrintendenza competente perché, d'intesa con l'intendenza di finanza, gli uliveti non siano più lasciati in abbandono, ma vengano affidati a privati coltivatori, con preferenza agli antichi possessori, con l'impegno di mantenerli in florida efficienza.

PRESIDENTE. L'onorevole Negri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

NEGRI. Nella risposta del sottosegretario vi è: a) una ammissione; b) un tentativo di giustificazione; c) l'annunzio di un provvedimento preso o in corso.

L'ammissione è questa: che effettivamente ciò che nella interrogazione si affermava era

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

vero, cioè che questo bellissimo uliveto, fiorente un tempo, è decaduto fino al punto di essere una sterpaglia contorta che circonda i resti romani delle Grotte di Catullo. Ora mi fa meraviglia che l'amministrazione abbia aspettato ora a constatarlo ed a provvedere. Cosa si immaginava? Che vi fosse un miracolo del Signore, come nell'uliveto di Getsemani, a dare un aspetto bello e fiorente a questo uliveto, quando l'amministrazione sapeva che non faceva niente per un adeguato mantenimento? Io penso di no. Io credo che in questo caso, come in molti casi più importanti, l'amministrazione pubblica avrebbe dovuto prevenire anziché correre successivamente ai ripari.

La giustificazione è questa: lo Stato aveva espropriato l'uliveto più come elemento ornamentale che come terreno di sfruttamento agricolo. Ma tutti sanno che in questo caso la buona manutenzione agli effetti agricoli corrisponde alla manutenzione generale delle piante in modo da conservarne la loro funzione ornamentale. La giustificazione, pertanto, non è tale.

Il terzo punto è l'annuncio di un provvedimento preso o in corso. Non mi sembra, che, per quanto riguarda ciò, si possa essere d'accordo con l'onorevole sottosegretario. Voi avete espropriato questo uliveto a privati e lo avete fatto diventare di proprietà del demanio dello Stato. A codesti signori avete dato una indennità di esproprio. E sta bene: poiché lo avete fatto in base alla legge e, se la legge di esproprio non l'avete modificata, vuol dire che la ritenete adeguata per quanto riguarda la misura del compenso. Quindi, questo uliveto è dello Stato. Ebbene, noi stiamo parlando di fare la riforma agraria per dare alle collettività dei contadini delle terre che sono dei privati: ed allora, oggi che questa terra è vostra, è pubblica, perché volete dare una prelazione nella concessione agli antichi proprietari, i quali con l'indennità di esproprio percepita avranno iniziato qualche altra attività, oppure si saranno comprati un altro fondo? A mio modo di vedere, la soluzione più opportuna sarebbe quella di dare la concessione della manutenzione e dello sfruttamento dell'uliveto ad una cooperativa di braccianti del luogo (anche sul posto non mancano i braccianti disoccupati) percependo un affitto minimo o addirittura un canone simbolico, a puro titolo di ricognizione della proprietà perché, allo stato in cui si trova, l'uliveto avrà bisogno evidentemente di parecchia opera per essere riportato in una condizione decente.

Pertanto, mentre sono parzialmente soddisfatto della risposta dell'onorevole Sottosegretario (io gli avevo chiesto quali provvedimenti si intendono prendere ed egli me lo ha comunicato) sono insoddisfatto del provvedimento che mi ha annunciato ed insisto, facendone calda raccomandazione al Governo, nel chiedere che questa terra demaniale venga affidata — senza tener conto di inesistenti ed ingiustificabili diritti di prelazione — ad una cooperativa di braccianti locali.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Messinetti, al ministro dei lavori pubblici, «per conoscere quali siano state le cause del mancato finanziamento dell'ultimo lotto di lavori per il completamento della ricostruzione del porto di Crotone, e ciò con grave rischio delle opere già eseguite, che potranno essere, durante l'inverno, seriamente danneggiate».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Per il porto di Crotone sono stati finora finanziati ed eseguiti lavori per circa 900 milioni. Per il completamento di essi — e più esattamente per completare l'ultima parte del molo e la relativa testata — occorre un'ulteriore spesa di 367 milioni che fino a questo momento, per difficoltà di bilancio, non è stato possibile stanziare.

Posso assicurare l'onorevole Messinetti che, a giudizio dei tecnici, le opere finora eseguite non corrono rischio di deterioramento a causa del mancato completamento dei lavori, e che, d'altra parte, le opere stesse sono tenute d'occhio per intervenire ove si verificassero inconvenienti derivanti dal mancato completamento stesso e, infine, che, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le altre necessità cui il Ministero deve far fronte per gli altri porti italiani, i lavori del porto di Crotone saranno, quando e come possibile, continuati e completati.

PRESIDENTE. L'onorevole Messinetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MESSINETTI. La risposta dell'onorevole sottosegretario non mi ha per nulla soddisfatto. Il ministro dei lavori pubblici non ci parlò, nel febbraio dell'anno scorso, di mancato finanziamento, ma disse di non potere affidare alla ditta Cidonio l'ultimo lotto di lavori a trattativa privata. Ciò sarebbe stato giusto ed onesto se la ditta Cidonio non avesse compiuto lavori nel porto non per un importo di 900 milioni come ella, onorevole Camangi, ha detto, ma per un miliardo e 239 milioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

Lasciare ora incompleto un lavoro che è costato allo Stato tale ingentissima somma non è, secondo me, opera di saggia amministrazione. Inoltre la ditta Cidonio, alla quale i lotti di lavoro sono sempre stati concessi a trattativa privata, si era perfino offerta, al fine di portare a termine l'opera del porto di Crotone, di anticipare la somma occorrente di 367 milioni, da stanziarsi nell'esercizio finanziario 1951-52.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questo non è possibile, onorevole Messinetti. Un impegno del genere può essere assunto da un privato, non dallo Stato.

MESSINETTI. L'interessante, comunque, è questo: che il Ministero dei lavori pubblici, pur avendo portato quasi a compimento i lavori del porto di Crotone, ha intenzione di lasciarli così come sono perché nessun impegno ha preso neanche oggi il sottosegretario. È una promessa così vaga che non può soddisfare nessuno. Comunque, opera saggia da parte del Governo sarebbe quella di fare nell'esercizio 1951-52 ciò che non ha fatto nell'esercizio 1950-51.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Bianco, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, «per conoscere il suo pensiero circa la decisione 3 agosto 1950 della commissione centrale M. O. A. che annullava il decreto 3 novembre 1949 del prefetto di Matera relativo all'imponibile di mano d'opera agricola in quella provincia per l'annata agraria 1949-50, e per sapere se non ritiene opportuno, in considerazione della particolare situazione della provincia di Matera e del fatto che la decisione in parola è stata emessa ad annata agraria ultimata, intervenire per l'annullamento della su richiamata decisione 3 agosto 1950 della commissione centrale M. O. A. ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In data 3 novembre 1949 il prefetto di Matera emanava il decreto n. 19727 contenente norme relative al massimo impiego di mano d'opera in agricoltura per l'annata agraria 1949-50. Senonché, contro detto decreto inoltrava ricorso alla Commissione centrale il presidente dell'associazione provinciale degli agricoltori di Matera lamentando la violazione degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, e la iniquità delle norme contenute negli articoli 10-A e 17 del provvedimento prefettizio. La commissione centrale prese in esame il ricorso nella seduta del

3 agosto 1950 e respinse taluni dei motivi addotti; però ne ritenne fondati altri, e precisamente: quello in cui veniva asserita la illegittimità del provvedimento per essere stato emanato prima che venissero compilati e definitivamente approvati gli elenchi dei lavoratori e delle aziende; quello con cui si impugnava l'articolo 10 del decreto prefettizio, il quale stabiliva che il canone aziendale, una volta determinato e approvato, avrebbe dovuto considerarsi definitivo per tutta l'annata agraria.

In conseguenza di ciò, la commissione centrale annullò il decreto prefettizio impugnato.

Il prefetto di Matera ha inviato al ministro del lavoro in data 2 ottobre 1950 un ricorso con cui chiede l'annullamento di tale decisione.

A questo proposito, a parte il fatto che il prefetto non porta alcun elemento nuovo di fronte a quella che era la materia regolata dal provvedimento prefettizio annullato dalla commissione centrale, il ministro del lavoro non ha la competenza di poter annullare la decisione della commissione centrale per l'imponibile di mano d'opera, la quale è regolata, con tutti i relativi procedimenti amministrativi, dal decreto legislativo 16 ottobre 1947, numero 929.

La commissione, della quale fanno parte anche rappresentanze di lavoratori e di datori di lavoro dell'agricoltura, ha in questa materia un potere di deliberazione, che non è soggetto al potere di annullamento da parte del ministro.

L'unica possibilità che è offerta per lo eventuale annullamento della deliberazione della commissione centrale è quella di instaurare la procedura del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole Bianco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BIANCO. Che l'onorevole Rubinacci fosse oratore facondo e vario sapevamo già tutti da lunga pezza, ma che egli sapebbe così bene eludere la domanda che gli era stata posta, almeno per mio conto, lo costato solo in questo momento.

Io non avevo posto al ministro del lavoro il problema sotto l'aspetto giuridico che esso presentava, sebbene anche sotto questo punto di vista non posso astenermi dall'esprimere la mia meraviglia (per non dire altro) per il fatto che la commissione, e per essa il ministro del lavoro che la presiede, che è sempre pronta a dare ragione ai proprietari quando si rifiutano di adempiere agli obblighi assunti dal presidente dell'associazione in nome dei suoi associati, in quanto si dice che egli non

rappresenta che se stesso, viceversa, sempre che si tratti di venire incontro a questi signori, chiude non uno ma tutti e due gli occhi, e riconosce ad un avvocato Rigirone qualsiasi la veste di rappresentante degli interessi di tutti gli agricoltori della provincia di Matera, i cui associati non superano ad ogni modo il numero di quaranta.

Comunque, non era questo il problema che io ponevo. Io ponevo al ministro del lavoro il problema politico, quale si presenta nella nostra provincia. Io non so se al Ministero del lavoro sappiano come stanno le cose nella provincia di Matera. Nonostante che nella nostra provincia non vi sia una densità di popolazione superiore ai 50 abitanti, la situazione è questa, secondo i dati dell'ufficio del lavoro e non secondo quelli che diamo noi: 21.657 braccianti e salariati, per i quali occorrerebbero 3.849.960 giornate lavorative per assicurare quel minimo previsto dalla legge delle 300 giornate per i salariati e delle 216-220 (non so con precisione) dovute ai braccianti permanenti e le 100-120 agli altri.

Nella provincia di Matera non si arrivano a consumare nello spazio di un anno nemmeno 2 milioni di giornate lavorative, con la conseguenza, aggravata dal fatto che vi sono 6 mila salariati, che bene o male consumano le 300 giornate lavorative per conto proprio, che i nostri braccianti non arrivano a fare nemmeno la metà di quel minimo di giornate lavorative che la legge dovrebbe invece assicurare loro.

Questa è la situazione della provincia di Matera.

Il decreto del prefetto è stato emesso in circostanze particolarissime, nel novembre 1949, quando in tutta Italia, ma soprattutto nell'Italia meridionale, erano in corso agitazioni non eccitate da noi, ma dalle reali condizioni di vita di questa gente.

Ebbene, la commissione, e per essa il ministro del lavoro, che, per lo meno, dovrebbe avere questo senso di responsabilità, a distanza di 9 mesi, cioè ad annata agraria ultimata, procede all'annullamento del decreto, con questa conseguenza: che i comuni che hanno pagato, anticipando per conto dei proprietari, restano oggi creditori dei proprietari, i quali hanno già — come è noto — annunciato la loro intenzione di opporsi ai ruoli.

A questa si aggiunge un'altra più grave conseguenza (ho qui un lungo elenco a sua disposizione): si aggiunge, cioè, il fatto di lavoratori che non sono stati ancora pagati pur avendo lavorato o che sono stati re-

spinti dal lavoro dai proprietari. Io domando: in queste condizioni, il ministro del lavoro come pensa di venire incontro ai bisogni di quella popolazione? E, soprattutto, come pensa di evitare che la situazione della mano d'opera della provincia di Matera diventi ancora più grave di quella che è?

Pare impossibile: voi avete in Matera un prefetto che ne fa di tutti i colori. Una volta tanto che aveva fatto qualcosa che poteva riuscire conveniente per gli uni e per gli altri, questa unica volta gli date torto, così come avete fatto quattro anni fa quando con gli stessi ragionamenti avete annullato d'ufficio quei famosi decreti del prefetto Ponte, decreti che, nonostante tutto, servirono al Ministero del lavoro di massima per la legge sull'imponibile di mano d'opera.

Per queste ragioni, pur essendo dolente, mi debbo dichiarare insodisfattissimo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Polano e Laconi, al ministro della marina mercantile, «per conoscere se sia informato che la società sarda di navigazione «Sardamare», la quale da cinque anni disimpegna il servizio del periplo sardo in collegamento con i porti continentali dell'alto Tirreno, si trovi attualmente in serie difficoltà al proseguimento del servizio stesso per il grave onere finanziario che esso comporta, e se non ritenga, nell'interesse dell'economia isolana, di dover intervenire perché il servizio del periplo sardo, tanto utile e vitale per l'isola, possa esser mantenuto, ripristinando a favore della «Sardamare» quella sovvenzione, adeguatamente aggiornata, che a tale scopo nell'ante-guerra era stata già concessa ad altre compagnie di navigazione».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la marina mercantile ha facoltà di rispondere.

TAMBRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Nell'anteguerra la linea Genova-periplo sardo, quindicinale, veniva esercitata dalla società di navigazione «Tirrenia».

Essendo, però, stata sospesa, come tutte le altre linee, nel 1940 in seguito all'entrata in guerra, non venne più ripristinata stante la limitata disponibilità di naviglio che ha fin'ora consentito di riattivare soltanto le comunicazioni veramente indispensabili.

D'altra parte, la predetta linea, come accennano gli onorevoli interroganti, da cinque anni viene gestita liberamente dalla «Sardamare», il che ha indotto il Ministero ad astenersi dal prendere in esame la possibilità di un eventuale suo ripristino.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

Non è a conoscenza del Ministero della marina mercantile, fino a questo momento, che la « Sardamare » si trovi in serie difficoltà per il proseguimento del servizio suindicato a causa del grave onere finanziario che la sua gestione comporta.

Ad ogni modo, quand'anche tale circostanza effettivamente sussistesse, il Ministero non avrebbe la possibilità di intervenire nel senso indicato dagli onorevoli interroganti, trasferendo, cioè, a favore della « Sardamare » quella sovvenzione, adeguatamente aggiornata, che per l'esercizio della suindicata linea dovrebbe essere corrisposta alla società « Tirrenia », trattandosi di un servizio assegnato, per convenzione, a quest'ultima società.

Pertanto, qualora la « Sardamare » venisse a trovarsi nelle condizioni di sospendere la linea in questione ed il Ministero dovesse intervenire per assicurarne il mantenimento, in quanto riconosciuta utile e vitale per l'isola, non rimarrebbe che interessare la società « Tirrenia » a riprendere l'esercizio della linea quattordicinale prevista dalla convenzione, essendo da escludere allo stato delle cose la possibilità di corrispondere la sovvenzione ad altro assuntore.

PRESIDENTE. L'onorevole Polano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

POLANO. Non posso dichiararmi soddisfatto di quanto ha detto or ora l'onorevole sottosegretario. Il Governo vive nelle nuvole: non è a conoscenza — ha detto l'onorevole Tambroni — delle difficoltà incontrate dalla società « Sardamare », nell'esercizio della linea del periplo sardo. Del resto — ha aggiunto l'onorevole sottosegretario — anche se ne fosse a conoscenza, il Ministero non potrebbe corrispondere alcuna sovvenzione sicché, stando così le cose, se la « Sardamare » non potrà continuare con i suoi soli mezzi tale servizio, esso finirà per esser soppresso. Orbene, ciò non può soddisfare l'opinione pubblica della Sardegna che conosce lo sforzo fatto dalla società « Sardamare » per mantenere, durante cinque anni, un servizio che, se essa non lo avesse assunto, dato che la « Tirrenia » or sono nove anni vi rinunciava, non si sarebbe fatto. Ora questo è un servizio di grande importanza per l'isola. Il servizio marittimo del periplo sardo, con prolungamento verso Genova e Savona è indubbiamente di grande utilità per lo sviluppo economico dell'isola.

Come stanno dunque le cose? Vediamo. La « Tirrenia » ebbe il servizio del periplo sardo nel 1936 in virtù del decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081; e lo fece sempre mala-

mente, in modo assai insoddisfacente, in quanto non prendeva a cuore tale servizio, non dava ad esso il necessario sviluppo. La nave della « Tirrenia » non entrava nemmeno nei porti, specialmente in Alghero e Arbatax, nonostante che ve ne fosse la possibilità. Sostava al largo, obbligando gli spedizionieri a fare il carico o lo scarico delle merci a mezzo di barche; spesso quantitativi di merci andavano a mare. Il servizio della « Tirrenia » era fatto esclusivamente per incassare dallo Stato le stabilite sovvenzioni, senza nessun interesse per l'isola, per le sue necessità.

Nel 1941 la « Tirrenia », a causa degli eventi bellici, sospendeva questo servizio. Ma alla fine dello stato di guerra, la « Tirrenia » se ci avesse tenuto e se avesse avuto interesse e rispetto per la Sardegna avrebbe potuto benissimo riprenderlo. Senonché sono passati gli anni e non l'ha fatto. Ed è stato per l'iniziativa di alcuni volenterosi sardi, di coloro che hanno costituito la « Sardamare », se questo servizio è stato ripreso ed ha potuto funzionare per cinque anni.

Ora anziché premiare si vuol punire questa società, si vogliono punire questi volenterosi sardi che hanno compiuto un servizio così utile, restando indifferenti alle loro difficoltà e non tenendo in alcun conto che essi si trovano senza un adeguato appoggio in condizione di non poterlo continuare. Questo è il problema. Infatti, oggi, la « Sardamare » dichiara di non poter continuare questo servizio. Lo ha dichiarato in documenti pubblici. Il 10 dicembre scorso vi è stato ad Oristano un convegno regionale per l'esame dei problemi marittimi sardi. Erano presenti diverse autorità della regione; il vicepresidente della regione, onorevole Piero Soggiu, consiglieri regionali, sindaci e rappresentanti di enti economici e sociali della Sardegna. In questo convegno la « Sardamare », dando conto della sua attività, concludeva dimostrando la impossibilità per essa di continuare il servizio, che sebbene in continuo sviluppo segna tuttavia un passivo di esercizio.

Quel convegno si concludeva con l'approvazione di una mozione presentata dal sindaco di Oristano, una delle città che hanno sentito un grande beneficio dal servizio: essa infatti nei primi dieci mesi del 1950 ha avuto un movimento di circa 4000 tonnellate di merci. Tale mozione, richiamata la necessità dell'attuale servizio svolto dalla « Sardamare », ne chiede il riconoscimento da parte del Governo, mediante la concessione della sovvenzione già stanziata a suo tempo a tale scopo e che attualmente nessuno percepisce.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

Ma il Governo, a quanto risulta dalle parole dell'onorevole Tambroni, a due mesi di distanza da tale convegno non ne è informato.

Ora ogni sardo onesto, che vuole vedere migliorate le condizioni della sua isola, pensa che poiché la « Sardamare » ha dato buona prova nel fare questo servizio — e lo dimostrano i dati del 1950: 11 mila tonnellate complessive di merci trasportate dai porti sardi verso il continente — poiché, dicevo, la « Sardamare » ha mostrato un attaccamento a questo servizio (ed in verità solo una società sarda può sentire veramente interesse per esso) bisognerebbe fare in modo che esso fosse mantenuto, e che la società fosse aiutata.

Il servizio va migliorato e non soppresso. Occorre aumentare il numero degli scali, cioè toccare altri scali che il servizio attuale non comprende, e precisamente: Santa Teresa, Siniscola, Dorgali, Muravera, Bosa; occorre mettere in linea navi più idonee, perché attualmente la « Sardamare », con la nave che ha, non riesce, talvolta, a prendere tutte le merci pronte per l'imbarco. Occorre mantenere il prolungamento della linea oltre Genova e Savona, fino a La Spezia e Livorno, che la « Sardamare » ha già attuato e che se mantenuto può sicuramente dare un maggior incremento a questo servizio.

Tutte queste cose la « Sardamare » le potrebbe fare se fosse adeguatamente aiutata. Noi dobbiamo quindi insistere affinché si eviti la soppressione di questo servizio, che la società non potrà più proseguire se non avrà quelle sovvenzioni già previste per altre società. Noi dobbiamo insistere perché si denunci la convenzione con la « Tirrenia ». Del resto, mi è parso una volta di aver letto alcune dichiarazioni fatte da lei, onorevole Tambroni, quando nella sua veste di sottosegretario alla marina mercantile visitò l'anno scorso la Sardegna. In quella occasione interrogato sul servizio del periplo sardo, Ella ebbe a dire — e mi corregga se non è esatto — che la « Tirrenia » non ha navi per poterlo riprendere e che, d'altra parte, tale servizio viene già fatto, « assai bene » — sono sue parole onorevole Tambroni — dalla società « Sardamare ».

Se queste dichiarazioni sono vere, perché non premiare questa società che svolge « assai bene » il servizio in parola, e perché non aiutarla come la legge consente? Io concludo chiedendo che questo servizio venga affidato alla « Sardamare » concedendo ad essa le necessarie sovvenzioni, così come vien fatto per altre società di navigazione, quali per esempio, la « Compagnia Toscana », la « Com-

pagnia Partenopea », la « Società Eolie e Meridionale ». Ciò deve essere fatto perché il servizio venga mantenuto e migliorato secondo le richieste delle popolazioni interessate al servizio stesso, quelle cioè dei centri abitati litoranei che citavo poco prima.

Prego pertanto l'onorevole sottosegretario di volersi fare interprete presso il ministro della marina mercantile affinché voglia prendere in considerazione questo problema, onde evitare che il servizio venga a cessare. Non si può contare sulla possibilità che la « Tirrenia » possa riprenderlo: essa non solo non ha le navi, ma non ha nessun desiderio di farlo, e se dovesse anche riprenderlo lo farebbe di malavoglia e soltanto per spillare, eventualmente, maggiori sovvenzioni. Del resto, sia detto chiaro, nessuno in Sardegna desidera che la « Tirrenia » riprenda questo servizio, ed imponga anche in esso il suo monopolio. Il fatto che l'onorevole sottosegretario non abbia visto altra soluzione al problema se non nella pressione che potrebbe fare il Governo sulla « Tirrenia » per indurla a riassumere la linea sta a significare che il Governo è pronto a sacrificare gli interessi dell'isola ed una onesta iniziativa sarda di fronte a quella piovra monopolistica odiosa per la Sardegna che è la « Tirrenia ».

Per queste ragioni non posso dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Paolucci, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere se intenda revocare il trasferimento dell'insegnante Guido Fabrizio, dalle scuole elementari di Cupello (Chieti) a quelle di Senise (Potenza), disposto con inqualificabile arbitrio dal provveditore agli studi di Chieti, apparentemente per ragioni di servizio, ma in realtà per ragioni politiche, addebitandosi allo stesso Fabrizio l'appartenenza al partito comunista ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La questione sollevata dall'onorevole interrogante ha già formato oggetto di una precedente analoga interrogazione dell'onorevole Amicone, alla quale ho risposto in data 27 maggio 1950.

Oltre a richiamare ed a confermare quanto ho già esposto in occasione della predetta interrogazione, desidero dare ulteriori precisazioni al riguardo, al fine di un'esatta intelligenza della questione, in particolare per quanto riguarda l'ulteriore trasferimento del maestro Fabrizio dalla provincia di Chieti a quella di Potenza; trasferimento

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

quest'ultimo che, contrariamente a quanto afferma l'onorevole Paolucci, non è stato disposto dal provveditore agli studi di Chieti, bensì dal Ministero, in virtù dei poteri allo stesso conferiti dall'articolo 143 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

La incompatibilità della permanenza in alcuni comuni della provincia di Chieti, e successivamente in tutta la provincia, del maestro Fabrizio, è stata originata dal fatto che il Fabrizio, nel periodo che va dal 1947 all'ultimo trasferimento, ha avuto una censura per abuso di mezzi di correzione verso gli alunni, un trasferimento per servizio nella stessa provincia di Chieti, una condanna a pena pecuniaria per reato di diffamazione, e vari richiami da parte del provveditore agli studi in quanto si occupava di questioni extra-scolastiche durante l'orario scolastico.

Tutto ciò ha determinato anche l'invio di un ispettore centrale sul posto, attese le continue lagnanze che cittadini del luogo facevano pervenire sul conto del maestro.

Nelle more dell'esame della relazione dell'ispettore da parte del Ministero, il Fabrizio si è reso responsabile della direzione di una agitazione verificatasi nel comune di Cupello con la illegale occupazione di un'azienda agricola e la formazione di un corteo che, all'intimazione della forza pubblica, si rifiutava di sciogliersi. Ciò ha determinato il fermo del Fabrizio da parte dei carabinieri e la sua denuncia all'autorità giudiziaria.

Il provveditore di Chieti, considerata l'evidente incompatibilità di una ulteriore permanenza del Fabrizio a Cupello, trasferì il medesimo, a norma dell'articolo 142 del testo unico citato, sentito il consiglio provinciale scolastico, a Tori, salvi i poteri del Ministero di cui all'articolo 143 del testo unico più volte ricordato (trasferimento in altra provincia) e i provvedimenti disciplinari.

Il Ministero, dal canto suo, considerato che il maestro aveva avuto già due trasferimenti per servizio nella stessa provincia nonché tutto il comportamento del medesimo (censura, richiami vari, nuova denuncia all'autorità giudiziaria), non ha potuto che convenire sull'assoluta incompatibilità della ulteriore permanenza del Fabrizio nella provincia di Chieti e lo ha perciò trasferito nella provincia di Potenza.

Avverso tale provvedimento ministeriale il maestro Fabrizio ha prodotto ricorso al Consiglio di Stato e, in attesa della decisione, appare opportuno mantenere un particolare riserbo.

PRESIDENTE. L'onorevole Paolucci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PAOLUCCI. Ebbi già ad occuparmi del caso del maestro Fabrizio, allorché, nella seduta del 30 settembre, denunciavo le gravi illegalità e gli arbitri inqualificabili che vengono da tempo commessi dal provveditore agli studi della provincia di Chieti. Il caso Fabrizio — caso molto grave, come dimostrerò — suscitò anche grande scalpore nella stampa, che se ne occupò piuttosto largamente.

L'onorevole sottosegretario accennava a precedenti, a carico del Fabrizio, che avrebbero consigliato il Ministero — non il provveditore, come io ritenevo in un primo tempo — ad adottare nei di lui riguardi un provvedimento di eccezionale rigore, consistente nel trasferimento, per servizio, dalla provincia di Chieti a quella di Potenza, e precisamente nel paese di Senise, distante 30 ore di viaggio dal paese di origine e di residenza della famiglia di questo disgraziato, 150 chilometri dal più vicino centro di Potenza o di Taranto, e 81 chilometri dal più vicino scalo ferroviario. Insomma, il maestro Fabrizio è stato relegato a Senise, località nella quale il fascismo confinava i suoi più pericolosi avversari.

Perché in danno del Fabrizio è stato adottato un provvedimento così illegale, che non esito a definire iniquo e mostruoso? Unicamente perché il maestro Fabrizio era uno dei dirigenti della sezione del partito comunista di Cupello, e ciò dimostrerò in base ad atti che promanano dal suo Ministero, onorevole sottosegretario, e cioè dal provveditorato agli studi della provincia di Chieti.

È vero che nel 1947 venne inflitta al maestro Fabrizio la censura, su denuncia del sindaco di un comune della zona di Vasto, Montoderisio; comune nel quale il Fabrizio insegnava. Quel sindaco, democristiano, lo denunciò perché era suo avversario politico. La denuncia non aveva alcun fondamento, tanto che, pur trattandosi di un reato (abuso di mezzi di correzione) previsto e punito dal codice penale, tutto si risolse in un provvedimento di semplice censura, seguito dal trasferimento, per servizio, nel comune di Casalbordino.

Quando il Fabrizio riuscì a dimostrare alle superiori autorità scolastiche che non si era reso responsabile di alcuna mancanza e che, d'altra parte, aveva un ottimo stato di servizio (in quanto durante venti anni d'insegnamento era sempre stato qualificato ottimo) il trasferimento fu revocato e — su domanda del Fabrizio stesso — egli venne trasferito nel paese dove era nato e dove viveva la sua famiglia.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

cioè a Cupello. Quindi tutto si risolse a suo favore.

Ella, onorevole Bertinelli, ha accennato anche a una condanna a pena pecuniaria per un reato di diffamazione di cui si sarebbe reso colpevole lo stesso Fabrizio. Sa in che consiste e perché venne inflitta al Fabrizio questa condanna? Egli aveva trascritto in un giornale murale una notizia, pubblicata da un quotidiano milanese, secondo la quale l'onorevole Spataro avrebbe percepito vistosi emolumenti quale presidente della R.A.I. Il Fabrizio, ripeto, si limitò, durante la campagna elettorale, a trascrivere integralmente tale notizia, pubblicata dal giornale *Milano-sera*. Ebbene, fu querelato dallo stesso onorevole Spataro, e condannato dal tribunale di Vasto per questo preteso reato di diffamazione. Pende ora, contro tale sentenza, appello dinanzi alla corte dell'Aquila e il giudizio in secondo grado non è stato ancora definito. Quindi cade anche questo addebito.

Onorevole sottosegretario, ella accenna poi al fatto che il Fabrizio sarebbe stato fermato in occasione di una agitazione di braccianti agricoli nella zona dove egli vive. D'accordo, ma le cose, per la verità, si sono svolte nel modo seguente: il Fabrizio si recò insieme con taluni rappresentanti sindacali dal sindaco per chiedergli di agevolare in certo qual modo gli operai disoccupati del posto e dare ad essi lavoro. Fu fermato dal maresciallo dei carabinieri per pochi minuti e immediatamente rilasciato: la denuncia però non ebbe alcun seguito. Comunque, a causa di quel fatto, il Fabrizio venne colpito da un provvedimento di trasferimento, emesso dal provveditore di Chieti, dalla scuola di Cupello a quella di Sant'Eusanio del Sangro, e il decreto del provveditore agli studi di Chieti contiene una motivazione prettamente politica e parla di note e rapporti della prefettura e del comando dei carabinieri.

Quindi, già con questo fermo, che è stato arbitrario e che non ebbe — ripeto — alcun seguito giudiziario, il predetto insegnante era stato colpito da un provvedimento disciplinare. Ora il ministro ha disposto il trasferimento del Fabrizio dalla provincia di Chieti a quella di Potenza, nel luogo che ho prima descritto e nel quale — ripeto — il fascismo relegava i suoi più pericolosi avversari. Questo ultimo provvedimento non poteva essere legalmente emanato perché l'istituto del trasferimento per servizio non può mai essere collegato con un provvedimento disciplinare, in quanto il provvedimento disciplinare è di competenza del consiglio di disciplina.

Con questa sua azione arbitraria, manifestamente illegale e addirittura mostruosa, il Ministero ha usurpato quella che è la funzione esclusiva del consiglio di disciplina a tutto danno del Fabrizio, al quale si sarebbero dovuti contestare degli addebiti che invece non gli sono stati contestati. Egli è stato così privato del diritto di difendersi dinanzi all'organo competente che doveva giudicarlo. Ci troviamo, pertanto, di fronte ad un caso gravissimo di vero e proprio abuso di potere. Si è voluto colpire un insegnante soltanto perché appartenente a un partito di estrema sinistra: soltanto per questa ragione un insegnante che ha uno stato di servizio lodevolissimo è stato illegalmente colpito. Nessuna legge vieta o può vietare a un insegnante di appartenere a un partito politico e di esplicare, nei limiti della legalità, la sua attività a favore di questo partito, sia sul terreno ideologico che su quello pratico. Infatti, se così non fosse, il primo a incorrere nelle maglie della giustizia sarebbe proprio il suo ministro, onorevole Gonella, che è professore universitario e segretario della democrazia cristiana!

Non posso, dunque, ritenermi soddisfatto, e mi auguro che, pur nelle more del ricorso prodotto davanti al Consiglio di Stato da questo insegnante, vittima di un sopruso inaudito, il Ministero voglia rivedere la sua decisione ed annullare un provvedimento così ingiusto, che è liberticida nel vero senso della parola.

Presentazione di disegni di legge.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi onoro presentare i disegni di legge:

« Estensione all'Ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con sede in Napoli, delle provvidenze di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive aggiunte e modificazioni »;

« Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni a favore dell'Ente autonomo « Fiera dell'agricoltura e dei cavalli di Verona ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

Si riprende lo svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Alle seguenti interrogazioni, non essendo presenti gli interroganti, sarà data risposta scritta:

Caccuri, Troisi e Monterisi, al ministro della marina mercantile, «per conoscere se non si ritenga opportuno che il carico e scarico della farina destinata alla Jugoslavia per conto degli Stati Uniti d'America avvenga nel porto di Bari, anziché nel porto di Ancona, come pare si voglia disporre»;

Santi, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, «per conoscere, con urgenza, le ragioni per le quali il regolamento di applicazione del titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, non è stato ancora emanato. La legge 29 aprile 1949 è entrata in vigore il 6 giugno dello stesso anno e il regolamento di applicazione del titolo III (assistenza economica ai lavoratori involontariamente disoccupati) è stato approvato dalla commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati fin dal dicembre dello stesso anno. L'inesplicabile ritardo nella emanazione di detto regolamento ha provocato un gravissimo danno economico ai lavoratori agricoli ingiustamente privati del sussidio di disoccupazione previsto dalla legge»;

Bernardinetti, al ministro dei lavori pubblici, «per conoscere la ragione per la quale non funziona ancora l'impianto di energia elettrica nelle frazioni Macchia, Timo e Poggio Casoli del comune di Accumoli (Rieti), impianto iniziato da più di tre anni; per conoscere, infine, se il ministro intenda intervenire allo scopo di portare a compimento, al più presto possibile, una così importante opera pubblica in una zona montana (rientrante nelle provvidenze del Mezzogiorno), sprovvista ancora, fra l'altro, di strade e di acquedotto».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Basile, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, «per conoscere se — dopo trascorsi oltre due anni dagli affidamenti ricevuti in risposta ad una precedente interrogazione — non ritenga opportuno di intervenire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale perché siano date alla sede provinciale di Messina le riconosciute giuste istruzioni, per assicurare che l'erogazione delle pensioni ai lavoratori agricoli avvenga esclusivamente con i criteri sanciti nei decreti-legge vigenti, che richiedono come titolo per godere delle prestazioni previdenziali l'iscrizione negli elenchi anagrafici, compilati dalle apposite commissioni, e fissano il principio che gli elenchi,

in seguito agli adempimenti di deposito e pubblicazione, sono immutabili e definitivi, salvo un contrario provvedimento della commissione provinciale. E ciò in considerazione che la sede provinciale di Messina, con sua iniziativa, da molto tempo subordina l'erogazione delle pensioni ai richiedenti regolarmente iscritti negli elenchi anagrafici all'esito favorevole di informazioni chieste ai comandi di stazione dei carabinieri, sovvertendo così i principi basilari della legge in vigore; in considerazione che non è giusto che tale trattamento venga usato soltanto nella provincia di Messina; in considerazione che per questa iniziativa, presso la stessa sede, da più di due anni sono giacenti migliaia di domande in attesa di una particolare autorizzazione da parte della direzione generale dell'I.N.P.S., che non giunge, creando una situazione di disagio e giustificato malcontento tra i lavoratori agricoli».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La situazione alla quale si ricollega l'interrogazione dell'onorevole Basile è originata dal fatto che nel luglio del 1948 la sede dell'I. N. P. S. di Messina, avendo avuto sentore di irregolarità nella compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ritenne opportuno effettuare, a titolo di saggio, dirette indagini sulla legittimità delle iscrizioni in tali elenchi di un gruppo limitato di lavoratori. Da tali indagini risultò che i casi di iscrizione negli elenchi di persone che mai avevano prestato la loro opera in agricoltura alle dipendenze di terzi nonché i casi di lavoratori agricoli assegnati a categorie diverse da quelle nelle quali avevano effettivamente prestato la loro opera erano così numerose da destare vive preoccupazioni. In effetti, le commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legge luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, alle quali era affidato il compito dell'accertamento dei lavoratori, avevano, per cause di varia natura, effettuato detto accertamento in maniera del tutto insoddisfacente. A titolo di esempio faccio presente che su un gruppo di 143 nominativi, scelti a caso, iscritti negli elenchi dei giornalieri, risultò che dieci non erano agricoltori, sette erano piccoli proprietari, 117 coloni e mezzadri e solo 9 effettivamente giornalieri. La sede dell'I.N.P.S. segnalò la cosa al locale ufficio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, nel frattempo suc-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

ceduto alle predette commissioni comunali nel compito dell'accertamento; fu deciso di procedere ad una accurata revisione degli elenchi e, in attesa di tale revisione, al fine di limitare la concessione delle prestazioni in favore soltanto di coloro che effettivamente ne avessero diritto, fu anche stabilito di subordinare la concessione stessa all'esito favorevole degli accertamenti. Ciò posto, il Ministero ritiene che la situazione sia ora superata, perché nel decorso anno 1950 è stata, come è noto, effettuata la revisione generale degli iscritti negli elenchi nominativi, prescritta dall'articolo 12 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949. Quindi, vi è da presumere che tutti coloro i quali siano iscritti negli elenchi così revisionati abbiano senz'altro diritto alla corrispondenza delle prestazioni assicurative e delle pensioni.

Ed è per questo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in seguito alla sua interrogazione, ha dato disposizioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale perché provveda al regolamento delle prestazioni a favore degli aventi diritto, considerando che gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli fanno fede, fino a prova contraria, della posizione previdenziale dei lavoratori, per cui in tanto potrà essere negata la prestazione in quanto si riesca a dimostrare che siano intervenuti errori o frodi nella iscrizione negli elenchi.

Io spero pertanto che la situazione, in base a queste istruzioni del Ministero del lavoro, possa essere avviata alla sua normalizzazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Basile ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BASILE. Ringrazio l'onorevole sottosegretario per le precisazioni che ha voluto darmi, ma non posso dichiararmi soddisfatto.

Nessuna giustificazione è stata data al mancato intervento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seguito alla mia interrogazione del luglio 1948 e alle sollecitazioni personali fatte alla segreteria dell'allora sottosegretario onorevole La Pira, e alla direzione generale della previdenza sociale. E non posso dichiararmi soddisfatto anche in considerazione del fatto che oggi, a Messina, dopo circa due anni, la situazione, se non identica, è quasi identica a quella da me denunciata nel 1948.

Il direttore provinciale della sede di Messina dell'Istituto della previdenza sociale, infischiandosi delle interrogazioni, di interventi di parlamentari e di campagne di

stampa, continua imperterrita nella sua azione di sovvertimento dei principi basilari delle leggi che regolano le prestazioni previdenziali, sospendendo o negando la pensione di invalidità e vecchiaia a lavoratori agricoli, che ne hanno il sacrosanto diritto, e infliggendo alla nostra provincia un trattamento ingiusto, che in nessun'altra provincia d'Italia viene usato, e per questo motivo è anche mal sopportato.

Ecco, sinteticamente, ciò che avviene a Messina: su tutte le domande di lavoratori agricoli per concessione della pensione di invalidità e vecchiaia, pur risultando costoro regolarmente iscritti negli elenchi anagrafici, sistematicamente vengono chieste informazioni ai carabinieri del comune di residenza del lavoratore per accertarne la posizione. I carabinieri evidentemente non vanno — e non possono andare — per il sottile, accertano che al lavoratore è affidato un terreno a colonia parziaria e, senza tener conto della estensione di esso e delle relative possibilità di impiego di giornate lavorative, comunicano che egli è colono. La sede provinciale dell'I.N.P.S. sospende la trattazione della pratica, la mette a dormire e, alle sollecitazioni degli interessati, mentre prima obiettava che si attendeva la risposta da Roma — ritengo dalla propria direzione generale — e ora risponde che si attendono gli accertamenti da parte dell'ufficio provinciale dei contributi unificati.

Mi risulta che vi sono pratiche per le quali da circa due anni si dice che sono in corso accertamenti o istruzioni.

Questo, onorevole sottosegretario, è il trattamento usato ai lavoratori della terra della provincia di Messina dall'attuale direttore di sede dell'I. N. P. S. ! Trattamento che, è bene farlo rilevare, investe e danneggia un rilevantissimo numero di lavoratori, perché nella nostra provincia la proprietà terriera è frazionatissima, quasi l'80 per cento dei coloni sono piccoli coloni che impiegano la maggior parte delle loro giornate lavorative come braccianti.

Può, sì, verificarsi qualche caso di frode in taluni comuni, cioè di iscrizione anche di sarti o di calzalai negli elenchi, ma si tratta di casi sporadici, che è giusto perseguire. Ciò però non autorizza a generalizzare il sistema e a cavillare sull'appartenenza ad una piuttosto che ad altra categoria di lavoratori agricoli, per ritardare o negare le prestazioni.

Il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. sa che gli elenchi vengono depositati in prefettura e pubblicati a cura dei sindaci. La vigilanza e gli accertamenti do-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

vranno precisamente esperirsi in sede di compilazione e di pubblicazione degli elenchi e non quando questi sono divenuti per legge definitivi e imm modificabili.

Nessun dubbio quindi che legalmente, con la iscrizione negli elenchi per la durata prescritta, si acquista il diritto alle prestazioni; ma, mi si consenta di fare osservare che la disposizione ha anche un fondamento morale, perché, dopo la iscrizione dei lavoratori negli elenchi, dai proprietari di terre vengono pagati i contributi anche per coloro e l'I.N.P.S. è tenuto all'accreditamento ai lavoratori iscritti negli elenchi dei contributi riscossi. Negare quindi le prestazioni agli iscritti negli elenchi, per i quali sono stati riscossi i prescritti contributi (da considerarsi per loro natura parte integrante del salario e quindi frutto di sacrifici e sudore del lavoratore) costituisce evidentemente un indebito arricchimento da parte dell'I.N.P.S.

Onorevole sottosegretario, la situazione di disagio dei lavoratori agricoli di Messina è abbastanza grave ed occorre che il Ministero intervenga per sanarla. Essa non è stata denunziata soltanto da me, ma anche dalla stampa locale e dalla rivista dell'« Inca », *L'assistenza sociale*.

Al fine di dare un quadro completo della situazione dovrei leggere tutto un articolo di detta rivista, ma non posso farlo per il tempo limitato che il regolamento della Camera consente al mio intervento in sede di interrogazioni. Risulta in concreto, dalla risposta scritta data dall'assessore al lavoro e alla previdenza della regione siciliana a una interrogazione dell'onorevole Mondello, che invocava provvedimenti per l'atteggiamento assunto dal direttore provinciale dell'I.N.P.S. relativamente alle prestazioni delle pensioni di invalidità e vecchiaia e degli assegni familiari in agricoltura, che al riguardo la stessa prefettura, eseguite indagini confermant i in pieno i fatti denunziati, in data 14 gennaio 1950 aveva informato dell'agitazione e delle sue cause il competente Ministero del lavoro, interessandolo ad intervenire subito presso il predetto istituto perché cessasse da ogni attività intesa a revisionare la situazione di diritto dei braccianti agricoli iscritti negli elenchi.

Così stando le cose e rilevandosi chiaramente — anche attraverso le precise informazioni e sollecitazioni dell'autorità politica locale — la fondatezza delle mie lagnanze avverso la direzione provinciale dell'I.N.P.S., rivolgo, ancora una volta, preghiera e invito al Ministero del lavoro e della previdenza

sociale perché siano date con urgenza precise istruzioni per far cessare l'arbitrio e per il ripristino del diritto. E ciò io chiedo nell'interesse dei lavoratori agricoli e per il buon nome di Messina.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole De Martino Carmine, al ministro dei trasporti, « per conoscere se non ritenga opportuno, da parte della amministrazione ferroviaria, non ricevere, specie nei periodi di ricorrenze festive, spedizioni di merci soggette a deteriorarsi, allo scopo anche di evitare un ulteriore discredito ai servizi gestiti dallo Stato. Risulta, infatti, all'interrogante, che colli contenenti merce — e muniti della indicazione della deperibilità — impiegano troppi giorni a percorrere qualche centinaio di chilometri e giungono a destinazione quando la merce è diventata inservibile ».

L'onorevole Carmine De Martino non è presente: alla sua interrogazione sarà data risposta scritta.

E così è esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Stuari, Cappi, Gullo, Nenni Pietro, Covelli, Vigorelli, Bennani, Amadeo, Corbino, Di Fausto e Giannini Guglielmo: Istituzione di una scuola industriale-artistica in onore di Michelangelo da Caravaggio. (1727).

L'onorevole Stuari ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

STUANI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di legge porta le firme dei presidenti di tutti i gruppi della Camera. Alle onoranze al Caravaggio hanno dato inoltre la loro adesione i Presidenti della Camera e del Senato e tutti i presidenti dei gruppi senatoriali; hanno pure aderito 20 Stati sui 20 interpellati — ed hanno promesso il loro concreto e fattivo appoggio affinché esse abbiano quell'alta risonanza e quel degno posto che spetta al Caravaggio nel mondo — oltre alle più conosciute personalità dell'arte e della cultura italiana ed estera; che hanno voluto circonfulgere in un alone di luce l'avvenimento. Si è pensato che il modo migliore per onorare questo grande pittore del Seicento fosse proprio quello di dedicare al suo nome una scuola di avviamento industriale con annesse sezioni per l'apprendimento delle arti minori. Erigere in suo onore un

monumento non risponderebbe infatti allo spirito dinamico suo né alle esigenze dei tempi moderni.

Mi auguro pertanto che la Camera vorrà confortare della sua approvazione la nostra proposta.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo nulla oppone alla presa in considerazione di questa proposta di legge, pur con le consuete riserve soprattutto per quanto riguarda la copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Stuari ed altri.

(È approvata).

La proposta di legge sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (469); e della proposta di legge costituzionale Leone ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale », e della proposta di legge costituzionale Leone ed altri: « Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale ».

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata rinviata alla proposta di legge costituzionale la discussione dell'articolo 5-bis proposto dall'onorevole Gaetano Martino.

Si dia lettura dell'articolo 6 del disegno di legge.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« I giudici della Corte restano in carica dodici anni.

« Allo scadere del termine di cui all'articolo 6 delle Disposizioni transitorie della Costituzione, la Corte è parzialmente rinnovata in modo che non restino ulteriormente in carica più di tre dei cinque giudici nominati per la prima composizione della Corte rispettivamente dalle supreme magistrature, dal Parlamento e dal Presidente della Repubblica. La designazione dei giudici da sostituire av-

viene, tre mesi prima della scadenza del termine, mediante sorteggio.

« I giudici nominati per la prima composizione della Corte i quali non siano sorteggiati restano in carica per altri sei anni.

« Successivamente, tre mesi prima della scadenza del termine per la cessazione dalla carica dei giudici della Corte, le supreme magistrature ordinaria e amministrativa, il Parlamento ed il Presidente della Repubblica, nei limiti della rispettiva competenza, procedono alle sostituzioni.

« In caso di morte, decadenza o dimissioni la sostituzione del giudice avviene entro un mese dalla vacanza ».

PRESIDENTE. L'onorevole Amadeo ha proposto di ripristinare il testo del Senato:

« I giudici che saranno nominati alla scadenza dei dodici anni dalla prima formazione della Corte si rinnovano, decorsi altri sei anni, mediante sorteggio di due giudici fra quelli nominati dal Presidente della Repubblica, di due fra quelli nominati dal Parlamento e di tre fra quelli nominati dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative.

Il sorteggio dei giudici sarà fatto dalla Corte tre mesi prima della scadenza del predetto termine di sei anni.

Decorso il secondo sessennio, si rinnovano i giudici che non sono stati prima rinnovati.

Successivamente, si rinnovano, ogni sessennio, i giudici che sono rimasti in carica dodici anni.

Quando si rende vacante un posto al di fuori delle previste rinnovazioni, si fa luogo immediatamente, a norma degli articoli 1 e 2, alla elezione o alla nomina del nuovo giudice, che resta in carica limitatamente al tempo nel quale sarebbe rimasto il giudice sostituito.

Il Presidente della Corte fa tempestive comunicazioni, secondo i casi, al Presidente della Repubblica, o ai Presidenti delle Camere, o ai Capi delle supreme magistrature, affinché sia provveduto alla elezione o alla nomina del nuovo giudice ».

L'onorevole Amadeo ha inoltre proposto di aggiungere al testo del Senato il seguente comma:

« I giudici nominati in sostituzione di altri continuano a partecipare ai processi che abbiano iniziato ».

L'onorevole Amadeo ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

AMADEO. La mia proposta di cui al comma aggiuntivo discende da un principio

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

generale, quello di non mutare la composizione del giudice collegiale. L'emendamento, se accolto, non può dar luogo ad inconvenienti, perché, anche per la procedura stabilita, le cause in oggetto non si protrarranno a lungo.

Propongo inoltre il ripristino del testo del Senato per quanto concerne la rinnovazione parziale dei giudici. Ritengo che l'articolo 6, così come è stato elaborato dalla nostra Commissione, si allontani dalle norme della Costituzione, in quanto protrae la carica della maggior parte dei giudici nominati nella prima composizione per un periodo di 18 anni; mentre l'ultimo comma della disposizione transitoria VII chiaramente indica che la parziale rinnovazione va fatta riducendo il periodo di dodici anni, *una tantum*, per alcuni giudici nominati nella seconda composizione.

In altre parole, il comma esaminato esclude, *una tantum*, la permanenza in carica per dodici anni di tutti i giudici nominati nella seconda composizione.

Affinché possa attuarsi il sistema della rinnovazione parziale, ritengo che bene abbia fatto il Senato a stabilire che allo scadere del primo periodo di dodici anni tutti i giudici vengano a scadere; e che dopo sei anni dalla seconda composizione si operi il sorteggio nell'ambito delle tre categorie. Coloro che saranno sorteggiati, evidentemente, non potranno durare in carica 12 anni, ma solo sei anni. Successivamente, invece, tutti i giudici rimarranno in carica 12 anni come stabilito dall'articolo 135 della Costituzione. Ripeto che ritengo più aderente al testo della Costituzione il sistema proposto dal Senato che non quello proposto dalla nostra Commissione. L'emendamento considera anche le sostituzioni in caso di morte, decadenza, dimissioni. Il Senato ha approvato che, quando si rende vacante un posto al di fuori delle previste rinnovazioni, si faccia luogo immediatamente, a norma degli articoli 1 e 2, alla elezione o alla nomina del nuovo giudice, il quale resta in carica limitatamente al tempo nel quale sarebbe restato in carica il giudice sostituito. Ritengo che anche questa norma debba essere ripristinata, perché altrimenti non si potrebbe mai iniziare un regolare procedimento di rinnovo parziale, e si dovrebbe tenere un vero e proprio scadenziario.

D'altra parte l'ineleggibilità immediata dei giudici di cui parla la Corte costituzionale non si applica evidentemente ai sostituti, ma solo ai giudici che vengono nominati

per il periodo normale. Il sistema della Costituzione non stabilisce affatto l'ineleggibilità dei sostituti, e quindi l'inconveniente adombrato dal relatore, il quale si preoccupa che persona di alto merito possa essere dissuasa dall'accettare una nomina per un periodo interinale di un anno, un anno e mezzo o due anni, dovendo abbandonare l'attività professionale senza garanzia di stabilità nella carica (e così si allontanerebbero i candidati più idonei), non sussiste, perché, ripeto, dalla Costituzione si ricava il principio che la ineleggibilità immediata dei giudici vale soltanto per le nomine ordinarie.

PRESIDENTE. L'onorevole Fumagalli ha proposto di sostituire il secondo periodo del secondo comma e il terzo comma col testo seguente:

« Saranno sostituiti coloro che, al momento della rinnovazione, risulteranno i più anziani di età nella rispettiva categoria.

« I giudici nominati per la prima composizione della Corte, i quali non siano sostituiti in base al disposto del precedente comma, restano in carica per altri sei anni ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FUMAGALLI. Il mio emendamento tende a impedire che la Corte costituzionale abbia ad invecchiare eccessivamente. Abbiamo udito in quest'aula la osservazione fatta dall'onorevole Giannini, secondo il quale la Corte, eletta per 18 anni, rischierebbe di diventare un gerontocomio composto di vecchi magistrati verniciati di nuovo. Naturalmente io sarei disposto a rinunciare al mio emendamento, come pure a quello proposto per il successivo articolo 8-bis, qualora il testo della Commissione venisse modificato nel senso di abbreviare il periodo durante il quale i giudici restano in carica.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. La risoluzione della questione che forma oggetto dell'articolo 6 può determinare il carattere costituzionale od ordinario dell'articolo stesso a seconda che sia adottata in un senso o nell'altro; a seconda, cioè, che si mantenga fermo o meno il disposto dell'ultimo comma dell'articolo VII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione. In altre parole, non si può stabilire *a priori* se l'articolo abbia o meno carattere costituzionale; ma lo si potrà stabilire soltanto dopo la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

completa approvazione di esso. Io propongo, pertanto, che si approvi l'articolo con la riserva di stabilire, a seconda che esso assuma o no carattere costituzionale, la sua collocazione nella legge ordinaria o in quella costituzionale.

PRESIDENTE. Penso che non vi sia difficoltà ad adottare, in deroga alla direttiva che già la Camera ha dato a se stessa, la procedura indicata dall'onorevole Leone. Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Costa ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Al secondo comma, alle parole:* Allo scadere del termine di cui all'articolo 6, *sostituire le seguenti:* Allo scadere del termine di cui all'ultimo capoverso dell'articolo VII »;

« *Al secondo comma, alle parole finali:* mediante sorteggio, *sostituire:* comprendendo coloro i quali cessati dalle funzioni per una delle cause contemplate dall'ultimo comma del presente articolo, non siano stati ancora sostituiti, indi coloro i quali, per non essere intervenuti almeno a tre riunioni della Corte, siano stati dichiarati decaduti; e completando poi il numero con i più anziani di età per la rispettiva categoria »;

« *All'ultimo comma, alle parole:* In caso di morte, decadenza o dimissioni, *sostituire le parole:* In caso di morte, dimissioni, decadenza o rimozione ».

Il primo di questi tre emendamenti è già stato svolto. L'onorevole Costa ha facoltà di svolgere gli altri due.

COSTA. Il secondo emendamento tende a semplificare il procedimento di parziale rinnovazione della Corte costituzionale. Invece di far cessare dopo il primo periodo i colpiti dalla sorte, sembrerebbe più opportuno far cessare automaticamente i più anziani di età, in modo che il corpo giudicante non abbia eventualmente troppi elementi in età inoltrata.

E vorrei anche introdurre, a lato del principio della estromissione dei più anziani il principio di far cessare anche coloro che non frequentano i lavori della Corte, cioè l'istituto della decadenza.

Nel mio emendamento, per la verità, ho fissato in modo troppo draconiano il periodo di tempo, di eventuale assenza del giudice, operativo di decadenza, perché ho detto: quando un giudice non partecipa a tre riunioni della Corte, può essere dichiarato deca-

duto dalla Corte medesima. Si badi: può essere, non *deve* essere dichiarato decaduto. Ad ogni modo, proporrò subito una rettifica circa la durata di questa inadempienza dei giudici.

Ma, se si ammette l'introduzione dell'istituto della decadenza per mancata partecipazione alle riunioni della Corte, coloro che siano stati dichiarati decaduti *medio tempore* e non ancora sostituiti, devono essere i primi ad essere scomputati dal sorteggio per il rinnovo. Cioè, si rinnovano prima coloro che sono decaduti e poi i più anziani di età.

Ad ogni modo, qualora si ammettesse l'istituto della decadenza, bisognerebbe stabilirne le cause. Si capisce che la non partecipazione alle sedute deve essere ingiustificata. La malattia sarebbe una giustificazione; però potrebbe la Corte considerare motivo di decadenza anche la non partecipazione per malattia, perché questa può essere tale da impedire pressoché permanentemente di partecipare ai lavori. Correlativamente a questo criterio vorrei modificare il mio emendamento. Se la malattia impedisce al giudice di partecipare ai lavori di un intero trimestre, se cioè la malattia impedisce al giudice di funzionare e di essere efficiente, è logico che egli si tiri da parte. Vero è che non è colpa essere ammalati, ma, prima dell'interesse individuale, occorre considerare la necessità del servizio.

Se il giudice è persona di particolare sensibilità, quando sente che le sue condizioni di salute non gli consentono di prestare adeguato servizio, si dimette. Ma può accadere che vi sia chi senta meno questo scrupolo e faccia calcolo del compenso: in questo caso sarà la Corte che deciderà. La Corte sarà sovrana nel valutare se l'impedimento del giudice possa essere considerato legittimo ed anche se possa essere rivelatore di una situazione personale la quale faccia ritenere che la permanenza del giudice nella carica non corrisponda più alle necessità del servizio.

Secondo il mio concetto, vorrei dare alla Corte una potestà, in certo qual modo, discrezionale. Siccome essa è giudice del proprio funzionamento e delle necessità del medesimo, potrà dichiarare o no decaduto uno dei propri membri, a seconda delle circostanze sopra chiarite.

A me sembra interessante l'introduzione di questo principio della decadenza pronunciabile dalla Corte; e che, una volta che esistano eventualmente dei giudici dichiarati decaduti, costoro siano i primi a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

venir sostituiti allo scadere del termine della prima durata in carica, e, in aggiunta ad essi, per completare il numero dei sostituendi, si facciano scadere i più anziani di età.

In questa maniera, insomma, si raggiunge lo scopo di rendere sempre efficiente il supremo collegio giurisdizionale con elementi che non siano di età troppo inoltrata, perché, ove si applichi il criterio dell'estrazione a sorte, potrebbe darsi che l'estrazione colpisca proprio i meno anziani, i più gagliardi, non solo di fisico, ma anche di intelletto.

Io ho formulato l'emendamento proprio nell'intendimento di giovare alla legge. Potrò sbagliarmi. Del resto tengo tanto poco ai miei emendamenti che, se anche fossero stati dichiarati decaduti, non mi sarei addolorato. Credo però che accoglierne qualcuno possa giovare alla legge.

Quanto al terzo emendamento debbo osservare che il progetto della Commissione fa le ipotesi che vi siano da dichiarare vacanze per morte, per decadenza, per dimissioni: esso dice che la Corte è investita della facoltà di dichiarare vacanti i posti per dette tre evenienze.

Io credo che occorra contemplare anche il caso di rimozione, perché questo principio è stato introdotto dalla legge costituzionale numero 1. I colleghi sanno che la Corte costituzionale non è retta soltanto dalla Costituzione (articoli 134 e seguenti), ma anche da quella tale legge costituzionale integrativa che porta il numero 1 e alla quale farebbe seguito, con il numero 2, l'altra legge costituzionale che noi dovremmo approvare in questa sede, su proposta del collega Leone ed altri.

Ebbene, la legge costituzionale numero 1 dice che i giudici della Corte costituzionale possono altresì essere rimossi, in certi casi che la legge stessa specifica. Siccome, dunque, esiste come ipotesi di vacanza — oltre la morte, la decadenza e le dimissioni — anche la rimozione, per essere completi nel compilare la odierna legge speciale mi pare occorra menzionare anche il caso della rimozione.

Ciò posto, per ragioni di buon gusto nella formulazione della norma, proporrei che si indicassero subito dopo la morte e le dimissioni (cause che si riferiscono al soggetto), la decadenza e la rimozione, che provengono da provvedimenti dati dal collegio.

Sostanzialmente tutto si riduce ad aggiungere l'ipotesi della rimozione come caso di vacanza del posto alle altre tre che la Commissione ha formulato nel suo articolo 6.

FIETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIETTA. Io ho le medesime preoccupazioni del collega Costa, cioè di evitare che la Corte costituzionale diventi più o meno un venerando gerontocomio. Potrebbe anche capitare che succeda così. Tuttavia non ho potuto comprendere come con la proposta Costa si possa impedire che la futura Corte sia costituita quasi esclusivamente da vecchi.

Per essere preciso, io proporrei di stabilire un termine di età anche per i componenti la Corte costituzionale; e così facendo mi pare di essere in armonia con quanto è stato già deciso in ordine ad altre magistrature. E mi riporto senz'altro ai consiglieri della Corte di cassazione, cioè ai più alti magistrati.

PRESIDENTE. È stato proposto, in merito, un articolo 8-bis dall'onorevole Fumagalli. Lo discuteremo a suo tempo.

FIETTA. Sta bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione aveva preparato un testo in questi sensi:

« I giudici della Corte restano in carica dodici anni.

« Allo scadere del termine di cui all'articolo 7 delle disposizioni transitorie della Costituzione, la Corte è parzialmente rinnovata di tre dei cinque giudici nominati per la prima composizione della Corte rispettivamente dalle supreme magistrature, dal Parlamento e dal Presidente della Repubblica. La designazione dei giudici da sostituire avviene, tre mesi prima della scadenza del termine, mediante sorteggio.

« I giudici nominati per la prima composizione della Corte, i quali non siano sorteggiati, restano in carica per altri tre anni.

Successivamente, tre mesi prima della scadenza del termine per la cessazione dalla carica dei giudici della Corte, le supreme magistrature, il Parlamento e il Presidente della Repubblica, nei limiti delle rispettive competenze, procederanno alla sostituzione.

« In caso di morte, decadenza, o dimissioni, la sostituzione del giudice avviene entro un mese dalla vacanza ».

La Commissione non ha alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento Costa, nel senso di prevedere anche l'ipotesi della rimozione, con l'intesa però che l'aggiunta rimarrà definitivamente nel testo della legge, se sarà approvata la proposta di legge costituzionale che prevede la rimozione. Sarebbe veramente strano che noi inserissimo l'aggiunta senza avere la sicurezza che effettivamente sia

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

approvata la disposizione legislativa che prevede l'istituto della rimozione (allo stato attuale la rimozione non è infatti prevista dalla Costituzione, ma è prevista solamente dalla proposta di legge costituzionale, che eventualmente sarà approvata).

Se i colleghi non sono d'accordo sul nuovo testo concordato della Commissione, chiederai, data la delicatezza dell'argomento, che la Commissione possa essere messa in grado di rivalutare il problema. Occorrerebbe quindi rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, Segretario, legge:

« I giudici della Corte costituzionale non possono essere rieletti prima che siano trascorsi dodici anni dalla data di cessazione delle funzioni ».

PRESIDENTE. L'onorevole Amadeo ha proposto di sopprimerlo. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMADEO. A me pare che l'articolo 7, come è stato formulato dalla Commissione, vada oltre la norma della Costituzione.

L'articolo 135 dice che i giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili. Ma non è detto affatto che la loro ineleggibilità debba prolungarsi per dodici anni. Questo sarebbe anche inopportuno, perché può darsi che, fra coloro che cessano per il compiuto periodo di dodici anni, vi siano giudici di eccezionale valore. Ora, perché proprio tali persone dovrebbero rimanere per dodici anni inutilizzabili?

Vi può essere il caso di vacanze e di sostituzioni, ed è opportuno che anche costoro possano essere nuovamente nominati. In ogni modo, poiché la Costituzione non stabilisce affatto che la ineleggibilità debba avere la durata di dodici anni, a me pare che l'articolo 7 possa venire soppresso.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

TESAURO, Relatore. La Commissione è d'accordo e dichiara di ritirare l'articolo 7.

PRESIDENTE. Il Governo?

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno fa proprio l'articolo 7, ritirato dalla Commissione, esso si intende soppresso.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, Segretario, legge:

« L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con l'esercizio, anche indiretto, di attività professionali, commerciali o industriali, nonché con lo svolgimento delle funzioni relative a qualsiasi ufficio pubblico.

« I giudici della Corte costituzionale non possono partecipare a concorsi o a gare pubbliche, né essere candidati in elezioni amministrative o politiche.

« I giudici della Corte costituzionale che siano impiegati dello Stato o di enti pubblici sono collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica o fino a quando non raggiungono i limiti di età per essere collocati a riposo.

« I giudici della Corte costituzionale che siano professori universitari di ruolo continuano ad esercitare le loro funzioni, ma possono essere collocati fuori ruolo, con le modalità previste nel comma precedente, in seguito a richiesta fatta da loro stessi, dalla Corte costituzionale o dall'Università cui appartengono ».

PRESIDENTE. L'onorevole Fumagalli ha proposto di sostituire il secondo comma con i seguenti:

« I giudici della Corte costituzionale non possono partecipare a concorsi o gare pubbliche; ove ricoprano un pubblico ufficio non possono essere promossi, tranne che per anzianità di servizio, né trasferiti ove comunque siano in concorrenza con altri aspiranti.

« I giudici della Corte non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche ».

L'onorevole Fumagalli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FUMAGALLI. Il mio emendamento rispetta, se non nella forma, nella sostanza, tutto il secondo comma del testo della Commissione, integrandolo opportunamente.

Questa integrazione io l'ho proposta nella ovvia considerazione della sconvenienza che un membro della Corte sia passibile di scrutinio agli effetti di una promozione o possa essere trasferito, qualora sia in concorrenza con altri aspiranti.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Riccio, soppressivo dell'ultimo comma. Poiché l'onorevole Riccio non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

Analogo emendamento, già svolto, è stato proposto dall'onorevole Costa.

L'onorevole Amadeo ha proposto di aggiungere il comma seguente:

« La qualità di giudice aggregato alla Corte costituzionale, a norma dell'articolo 135 della Costituzione, è incompatibile con quella di membro del Parlamento o del Governo ».

L'onorevole Amadeo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMADEO. Il mio emendamento è inteso a stabilire l'incompatibilità, espressamente dichiarata per i quindici giudici ordinari della Corte costituzionale, anche per i giudici aggregati a norma dell'ultimo comma dell'articolo 135, in quanto è il Parlamento che mette in stato di accusa il Presidente della Repubblica, e ovvie mi sembrano le ragioni che dovrebbero escludere anche in questi giudici la qualità di membri del Parlamento o del Governo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questi emendamenti?

TESAURO, *Relatore*. Per la questione dell'incompatibilità, la Commissione si rimette all'Assemblea, richiamando tuttavia l'attenzione sul fatto che i giudici aggregati si trovano in una posizione del tutto particolare perché sono chiamati ad esercitare le loro funzioni solo in una eventualità che è augurabile non si verifichi mai.

Anche per gli altri emendamenti la Commissione si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Mi pare che la preoccupazione dell'onorevole Funagalli abbia fondamento, però non direi che la formula da lui usata sia molto felice. Sulla impromovibilità e non trasferibilità esiste una dichiarazione nella Costituzione, che, per il modo con cui è formulata, dà già parecchie preoccupazioni sia alle autorità di Governo, sia agli interessati. Si tratta di quella dichiarazione della Carta costituzionale in cui è detto che i parlamentari non possono essere promossi se non per anzianità, ed è stato rilevato che il principio della promozione per anzianità assoluta, cioè senz'altro criterio, esiste soltanto in pochissimi casi negli ordinamenti amministrativi, perché per lo meno è necessario che concorra insieme con l'anzianità il non demerito, la mancanza cioè di qualifiche che siano inferiori alle prime due di ottimo e di distinto, altrimenti anche l'anzianità non è sufficiente per la promozione, anche quando non vi sia bisogno di uno scru-

tinio per merito comparativo o di un concorso per esame o di uno scrutinio per titoli. Sicché già la norma costituzionale che riguarda le promozioni dei parlamentari, per la sua formulazione, è abbastanza di colore oscuro e di difficile applicazione; perciò io non consiglieri di usare questa formula, la quale non solo riproduce, ma aggrava quella della Costituzione, perché qui si dice: « non possono essere promossi, tranne che per anzianità di servizio, né trasferiti ove comunque siano in concorrenza con altri aspiranti ». Sembra che, se la concorrenza non vi sia, possano essere promossi, anche non per anzianità, e possano essere trasferiti, il che, in sostanza, mi pare sia in contraddizione con il concetto che vuole evitare questa situazione di sottoposizione a scrutinio ad un giudice della Corte costituzionale.

Sugli emendamenti Riccio e Costa, che chiedono la soppressione dell'ultimo comma, sono pienamente d'accordo, perché ritengo che i professori universitari siano impegnati in una funzione di alta responsabilità. Essi debbono, con l'insegnamento che impartiscono, esprimere il loro punto di vista di carattere giuridico, e alle volte anche politico, nelle materie che insegnano. Il professore universitario deve avere piena libertà di esprimere la propria opinione, il proprio punto di vista; e noi sappiamo che in Italia, dove la scuola è libera, i professori universitari fruiscono pienamente di questa loro libertà, con quella vivacità anche di espressione di opinioni che mi sembra poco confacente con quella specie di empirismo nel quale deve trovarsi il giudice della Corte costituzionale.

Per quanto riguarda l'emendamento Amadeo, mi rimetto alla Camera, facendo presente, per altro, che giustamente il relatore della Commissione ha osservato che i giudici aggregati esercitano questa funzione soltanto in certe occasioni, che tutti speriamo non abbiano mai a verificarsi, sicché mi pare che il dire che non debbano essere membri del Parlamento o del Governo, possa condannarli, anche a vita, a non occuparsi di cose politiche.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo, al quale non sono stati proposti emendamenti:

« L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con l'esercizio, anche indiretto, di attività professionali, commerciali o industriali, nonché con lo svolgimento delle funzioni relative a qualsiasi ufficio pubblico ».

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

Sul secondo comma vi è un emendamento sostitutivo Fumagalli, per il quale la Commissione ha dichiarato di rimettersi alla Camera, mentre il Governo ha dichiarato di essere contrario.

TESAURO, *Relatore*. Contrario solo per la forma, che, d'altra parte, l'onorevole Fumagalli è disposto a rettificare.

PRESIDENTE. Se si tratta solo della forma, provvederà il coordinamento. Pongo in votazione l'emendamento Fumagalli:

« *Sostituire il secondo comma con i seguenti:*

« I giudici della Corte costituzionale non possono partecipare a concorsi o gare pubbliche; ove ricoprano un pubblico ufficio non possono essere promossi, tranne che per anzianità di servizio, né essere trasferiti ove comunque siano in concorrenza con altri aspiranti.

« I giudici della Corte non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma:

« I giudici della Corte costituzionale che siano impiegati dello Stato o di enti pubblici sono collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungono i limiti di età per essere collocati a riposo ».

(È approvato).

Sul quarto comma vi sono gli emendamenti Riccio e Costa, che ne propongono la soppressione.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Sono del parere — parlo naturalmente a titolo personale — che gli emendamenti Riccio e Costa non debbano essere accolti; e vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla notevole importanza della decisione alla quale noi ci apprestiamo e, soprattutto, sulla grande responsabilità che con questa decisione noi assumiamo.

È intento di tutti, indiscutibilmente, che alla Corte costituzionale vadano uomini che, per prestanza di ingegno, per profondità di cultura e per probità di carattere, possano conferire quel prestigio che è indispensabile affinché essa possa esercitare compiutamente le alte funzioni assegnate dalla Costituzione.

L'ambiente da cui potranno essere tratti i giudici della Corte costituzionale può essere

raffigurato in un tripode: avvocati, magistrati; professori universitari. Il problema considerato nell'ultimo comma dell'articolo 8, al quale si riferiscono le proposte di soppressione fatte dagli onorevoli Riccio e Costa, concerne proprio quest'ultima categoria, quella dei professori universitari.

Ebbene, noi dobbiamo guardarci dal creare tali forme di incompatibilità e tali limiti ai designandi, da rendere più difficile l'accettazione da parte dei più eminenti rappresentanti della cultura.

Dovete riconoscere — probabilmente in questo momento nel mio intervento palpita la mia esperienza personale, poiché, come sapete, ho l'onore di essere professore ordinario di università — che la più alta espressione della cultura ufficiale di un paese è rappresentata dai professori universitari; e dovete riconoscere che questa attività, per chi ne abbia fatto la missione e la vocazione della propria vita, costituisca tale una forma di necessaria espressione della propria cultura e del proprio pensiero da fare ritenere difficile il distacco da essa.

Se noi, onorevoli colleghi, votassimo il testo del Senato — ecco il punto sul quale vorrei, in subordine, richiamare la vostra attenzione — potremmo arrivare a questa conclusione. Il Senato dice che i professori universitari eletti giudici della Corte costituzionale saranno collocati fuori ruolo. Se non vado errato, il collocamento fuori ruolo potrebbe comportare anche la perdita della sede della cattedra universitaria. Sicché, viene nominato giudice della Corte un professore universitario che occupa una cattedra a cui egli è attaccato e di rispettabile sistemazione; a questo professore universitario noi chiediamo di passare alla Corte costituzionale, perché abbiamo fiducia nella sua cultura e perché ci attendiamo che oltre al prestigio egli porterà alla Corte costituzionale il contributo del suo pensiero e della sua esperienza, e poi lo collochiamo fuori ruolo.

Qui si colloca una considerazione marginale: noi abbiamo lasciato sospeso l'articolo 6: mentre per la prima formazione della Corte, in ossequio alla VII norma transitoria, tutti i giudici rimangono in carica 12 anni, per la ulteriore formazione potremo essere indotti a stabilire che alcuni possono, per effetto del sorteggio, rimanere in carica soltanto sei anni. Ora, non è improbabile che un giudice della Corte costituzionale sia chiamato ad esercitare tale funzione soltanto per sei anni e sia poi restituito alla sua attività anteriore. Noi diremmo ad un professore universitario:

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

di Roma, per fare un esempio, ed anche perché l'ateneo romano gode grande prestigio, che lo eleggiamo come giudice della Corte costituzionale ma che, allo scadere del dodicennio (per la prima formazione) o del sessennio (per le successive formazioni), egli tornerà alle sue normali occupazioni, ma potrà anche non ritrovare la cattedra presso l'università di Roma, perché, essendo stato collocato fuori ruolo, potrà perdere anche la cattedra universitaria che costituisce la conquista migliore della sua vita e forse il patrimonio più alto della sua spiritualità.

Mi domando se un professore che si rispetti e che ami la cattedra, alla quale egli per tutta la vita ha mirato con le sue forze e col contributo dei suoi studi, sia disposto ad un simile sacrificio; me lo domando perché dobbiamo allargare la cerchia di coloro verso i quali noi possiamo orientarci per l'elezione e non restringerla, facendo sì che un complesso di persone possano non avere interesse ad accettare la designazione.

Perciò si tratta non di un problema di carattere personale ma di un problema di carattere generale. Non si tratta di un atto di riguardo alla categoria dei professori universitari, ma del nostro interesse a che sia larga la cerchia delle persone fra cui possiamo scegliere i più meritevoli, senza costringere costoro ad una decisione con la quale dichiarino di non accettare la nostra, sia pur onorifica, designazione.

E allora, se è così, penso che il testo della Commissione potrebbe essere senz'altro accettato e, a questo proposito, mi permetto di dissentire dalle osservazioni espresse dal ministro Petrilli. Anzitutto osservo che i professori universitari, specialmente nelle facoltà giuridiche, non hanno la responsabilità della direzione di un istituto ma soltanto il dovere della lezione universitaria: perciò per tali professori non si prospetta una incompatibilità di tempo fra l'insegnamento e la funzione di giudice della Corte costituzionale. Comunque, a parte questo, mi pare che non si possa aderire al rilievo del ministro Petrilli in cui era espressa la sua preoccupazione che il professore universitario, tenuto ad esprimere ogni giorno opinioni scientifiche, potesse perdere quella imparzialità e, starei per dire, quella taciturnità in cui si deve chiudere il giudice della Corte.

Mi permetto di dissentire dal parere espresso dall'onorevole Petrilli perché ritengo che al giudice della Corte nessuna legge al mondo potrà impedire di manifestare la propria opinione, poiché si tratterebbe di un

vincolo del pensiero umano che non può essere fissato in alcuna legge di questo mondo.

Abbiamo un esempio autorevolissimo, quello del nostro Capo dello Stato, il quale talora sente il bisogno di esprimere, attraverso articoli, discorsi o pubblicazioni, il suo pensiero, sia pure contenuto dal più alto senso di responsabilità. Egli, quindi, non sente di doversi rinchiudere nel silenzio assoluto e di dover rinunciare alla espressione, sia pure scientifica, del suo pensiero. E, se la prassi conta qualcosa in regime costituzionale, sarebbe veramente strano che mentre il Presidente della Repubblica può manifestare — e naturalmente nessuno può meravigliarsi di ciò — il suo pensiero attraverso articoli di giornali o pubblicazioni scientifiche, la stessa libertà debba essere negata al giudice della Corte costituzionale.

Quando si tratta di manifestazione del pensiero, inteso come nobile ed autorevole ricerca scientifica, ella, onorevole Petrilli, che è anche un cultore del diritto, deve riconoscere che non vi sono limiti che si possono porre. Limiti sono posti soltanto dal costume. Non può negarsi che un giudice della Corte costituzionale, al quale ella vieterà di esprimere un proprio pensiero dalla cattedra, che costituisce un posto di responsabilità, non potrà essere da alcuna norma al mondo costretto a non esprimere il proprio pensiero in una rivista o in un libro. Se fosse esatta l'osservazione dell'onorevole Petrilli, dovremmo stabilire che i giudici della Corte costituzionale, tranne che nella sentenza, non possono parlare e non possono scrivere. Sarebbe questa una forma rispettabile e alla quale io potrei aderire, ma essa certamente sarebbe eccessiva e certamente non dovrebbe essere limitata soltanto ai professori universitari.

Si pensi invece all'opposto, onorevoli colleghi, e cioè si valutino le conseguenze favorevoli che potrebbero derivare dal contatto quotidiano che avrebbe questo giudice della Corte costituzionale con l'insegnamento attivo, perché la scienza astratta, quando è messa a contatto della vita quotidiana dell'insegnamento, quando noi la dobbiamo ogni giorno spezzare in piccoli frammenti e spiegarla ai nostri allievi, vi trova un vitale nutrimento. Ora, io dissento energicamente dalle obiezioni che sono state prospettate dall'onorevole ministro, e ritengo che non si possa accettare l'emendamento Costa. Non vi è, onorevoli colleghi, incompatibilità di tempo, in quanto i professori universitari, specie di facoltà giuridiche (e tali sarebbero i giudici della Corte

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

costituzionale perché così la Costituzione prescrive e perché non si può certamente pensare di nominare giudice costituzionale un professore di matematica o di astronomia), hanno larga disponibilità di tempo per assolvere le funzioni di giudici costituzionali. Inoltre, ove questa incompatibilità di tempo essi dovessero ravvisarla, potrebbero chiedere, come molti parlamentari fanno, di essere posti in aspettativa o in congedo, per dedicarsi completamente alle funzioni di giudice. Non ha fondamento neppure il rilievo della incompatibilità funzionale, in quanto il professore universitario potrebbe sempre esprimere — anche se abbandona la cattedra — il suo pensiero scientifico, e quindi creare quella turbativa, per me inesistente, che prospettava l'onorevole ministro.

In linea principale, io chiederei alla Camera di accettare il testo della Commissione. I colleghi, che come me hanno avuto l'onore di partecipare alla discussione in Commissione, sanno come questo problema sia stato dibattuto, e come il testo presentato dalla Commissione sia uscito da lunghe e laboriose ed anche serene discussioni. Pregho inoltre i colleghi di guardarsi dal votare il testo del Senato, per il quale, probabilmente, noi cadremmo in questa gravissima conseguenza, e cioè di creare, non dico un privilegio, perché i giudici della Corte costituzionale non devono essere forniti di privilegi, ma di creare una sperequazione, un danno al giudice della Corte costituzionale. Perché noi lo costringeremmo in questa situazione, qualora accettasse la nomina, di essere collocato fuori ruolo, di perdere la sua cattedra e al ritorno alla vita attiva di non poter trovare più la cattedra che ha lasciato e di girare per tutte le università della Repubblica in cerca di una sistemazione o di un collocamento. Io penso, quindi, che in via principale si possa accettare il testo della Commissione, e ove non venisse accolto, pregherei la Camera di dar tempo alla Commissione di formulare un testo che non fosse così drastico come quello del Senato e nel quale si potesse aggiungere un'altra indicazione, cioè il divieto per i professori universitari che siano eletti giudici della Corte costituzionale di far parte di commissioni di concorsi, che mi pare veramente necessaria. Concludendo, spero che la Camera, con l'abituale serenità con cui questo disegno di legge si va sviluppando attraverso le nostre discussioni e le nostre votazioni, possa tener conto soprattutto di questa mia preoccupazione, e cioè che noi, aumentando i vincoli e i divieti per l'ultima categoria, restringiamo la nostra possibilità di scelta.

Dirò pure dei limiti di età; io non sono per il massimo di età. Non oso far nomi anche per non anticipare la segnalazione di persone autorevoli, ma mi pare che il limite di 60 anni richiesto dall'onorevole Fumagalli sia eccessivo, perché altissime personalità non avrebbero la possibilità di essere elette. E questo proprio in un momento in cui la scienza ci dice che la media della vita umana (e l'onorevole Presidente, che è un eminente scienziato, può confermarlo), è aumentata...

PRESIDENTE. Non siamo ancora giunti all'articolo 8-bis, onorevole Leone.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Il limite di età proposto per il giudice della Corte costituzionale mi pare eccessivo e pertanto incostituzionale. Quindi, prego la Camera di tenere presenti queste mie preoccupazioni (che ritengo condivise anche da altri colleghi), perché, aumentando i limiti e i divieti nei riguardi di quelle categorie verso le quali noi dovremmo orientarci a norma della Costituzione per la scelta dei giudici, noi ridurremo la rosa dei nomi verso la quale ci dovremo orientare, e la ridurremo a discapito dei migliori, perché un professore che ha un prestigio affermato nel paese, che può avere anche una clientela notevole nel campo professionale, già è molto che, apprezzando l'altezza della funzione a cui lo chiamiamo, lasci l'attività professionale e abbandoni la sua missione di insegnante universitario. Ma non togliamo a quest'uomo anche la cattedra, che avrebbe il dolore di aver perduto per avere ubbidito ad un appello superiore, quello di aver fatto parte della Corte costituzionale.

Mi auguro, pertanto, che si approvi il testo della Commissione, o, in subordinata, un testo intermedio che si ponga fra quello della Commissione e quello del Senato.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Parlo a titolo puramente personale. Siccome il mio amico Giulietti, da buon marinaio, parla sempre in difesa dei lavoratori del mare, sia concesso a me, da buon professore universitario, dire una parola a favore dei professori universitari, perché io noto che contro i cosiddetti lavoratori del pensiero, da tutti i settori di questa Camera affiorano talvolta, qua e là, delle avversioni, un po' di antipatia, delle prevenzioni (e potrei documentare tutta questa serie di insinuazioni o di pregiudizi nei confronti dei professori universitari).

È questo un altro caso in cui la Camera, per quanto riguarda l'immissione di professori

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

universitari nella Corte costituzionale, è un po' sospettosa. La Camera dice: che ci stanno a fare questi professori universitari nella Corte? Creiamo allora una causa di incompatibilità tra la scienza da un lato e la decisione e l'attività giurisdizionale dall'altro (come se l'attività giurisdizionale potesse prescindere da quella che può essere una impostazione scientifica e giuridica dei problemi stessi!).

Io non penso che si vogliano trasformare questi giudici della Corte in tanti monaci tibetani, di un Tibet inaccessibile anche alle armate di Mao Tse Tung! Io non penso che questi giudici della Corte debbano essere dei monaci di un ospizio di San Bernardo, privi completamente di contatti col resto del mondo, specie quando piombano le grandi valanghe. Io penso che, proprio perché giudici della Corte, debbano mantenere certi contatti con la vita. Contatti di interessi, no: ecco il problema, sul quale noi abbiamo già votato nel senso di creare circostanze di incompatibilità fra l'altissima funzione di giudice della Corte e quello che può essere il conflitto degli interessi economici e sociali. Ma stabilire cause di incompatibilità fra l'esercizio della missione di giudice della Corte con quello che dev'essere il contrasto di idee che si attua, sorge, si manifesta nell'ambito della scuola universitaria, della ricerca scientifica universitaria, mi sembra sia veramente una cosa che non possa seriamente essere prospettata ed essere votata da un'Assemblea la quale rispetti l'insegnamento superiore, e, in quanto espressione della libertà che è politica, rispetti la suprema delle libertà, la libertà del pensiero, della ricerca scientifica.

Ecco perché io non penso assolutamente che possa comunque stabilirsi una incompatibilità di qualsiasi genere, perché la libertà del giudice più la libertà dello studioso darà una libertà potenziata. Non creiamo una situazione di pericolo di minore libertà per il magistrato chiamato ad esplicare la sua funzione in seno alla Corte.

Al prestigio del giudice si aggiungerà il prestigio del professore universitario, che non si rinsera, non si rinchiude nella propria cella di magistrato, ma a contatto con gli studiosi, a contatto con gli studenti, dalla sua cattedra universitaria potrà partecipare realmente al grande contrasto dottrinale, al grande contrasto scientifico, e da questo contrasto scientifico trarre anche lumi per la sua decisione.

Ecco perché io voterò contro l'emendamento soppressivo.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di interpretare il pensiero anche dei miei colleghi di gruppo dichiarandomi favorevole a questi emendamenti soppressivi. Proviamo se non altro il compiacimento d'una cosa nuova, cioè di essere d'accordo con l'onorevole rappresentante del Governo.

CALCAGNO. Una volta tanto!

TARGETTI. Appunto: è la novità che riesce piacevole di per se stessa.

Siamo favorevoli a questi emendamenti soppressivi non dico per poca simpatia ma neppure per una lontana prevenzione verso gli egregi professori universitari. E non abbiamo mai avuto altro che una calda simpatia verso tutti i lavoratori del pensiero in genere e siamo stati i primi o almeno fra i primi a dolerci dell'iniquo trattamento che il nostro paese ha fatto attraverso tutti i regimi, da quello monarchico a quello repubblicano, agli insegnanti, anche universitari, che non hanno mai avuto assicurato nemmeno il minimo necessario ad una vita decorosa. Non parliamo neppure di una vita adeguata all'importanza delle loro funzioni. Simpatia vivissima, dunque, per i professori universitari. Però, onorevoli colleghi, noi ci troviamo in una situazione tutta particolare. Il Senato è partito dal concetto della necessità che i componenti la Corte delle garanzie costituzionali dovessero essere addirittura assorbiti (io credo che questa sia una delle ragioni preminenti in questa questione), interamente assorbiti dall'altissima funzione alla quale sono chiamati. Qualche malizioso potrebbe dire che molti professori di università hanno abbastanza tempo libero per fare altre cose, e questo può essere vero. Come qualcuno potrebbe dire all'egregio collega onorevole Bettiol che questo contatto del professore con gli studenti, che accettando questo emendamento verrebbe a mancare, è un contatto che delle volte è mancato prima ancora che si discutesse di questa questione, perché si sa (non so se sono voci maliziose) che vi sono dei professori, non so se molti o pochi, che non hanno grandi contatti con gli scolari, un po' per colpa dell'assenteismo di questi, assenteismo che però alle volte pare si incontri e si sommi con l'assenteismo dei docenti. (Si ride).

PRESIDENTE. Non è il caso di preoccuparsi, allora, onorevole Targetti...

TARGETTI. Ma manca allora una delle prime ragioni portate dall'onorevole Bettiol a sostegno della sua opposizione all'emenda-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

mento proposto. E poi noi riteniamo che questi contatti, se fosse vera che sono scarsi, dovrebbero essere sempre intensificati, e ci auguriamo che lo siano. A parte che sarebbe una scelta davvero infelice quella di un professore universitario negligente, inconsapevole dei suoi doveri.

Comunque, noi siamo certi che i contatti fra i giudici e la Corte delle garanzie costituzionali, questi si dovranno essere fin dall'inizio intensi, ininterrotti. Ecco perché il Senato, evidentemente senza obbedire a nessuna prevenzione contro i professori di università, non è che abbia fatto loro un trattamento di disfavore in confronto, per esempio, ad altre categorie meritevoli della stessa considerazione come quella degli alti magistrati, un trattamento diverso. Siete voi, onorevoli colleghi, che opponendovi all'emendamento soppressivo (*Interruzione del deputato Leone*) volete creare questa situazione che in realtà sarebbe di favore, che volete creare questa differenziazione fra l'una e le altre categorie, addirittura ingiustificabile.

E desidero al riguardo richiamare l'attenzione del presidente della Commissione e del relatore sull'opportunità di spiegare perché non si siano indicati in modo specifico i magistrati fra coloro che, nel caso di elezione alla Corte, debbano essere posti fuori ruolo. Penso che la Commissione abbia inteso che i magistrati sono da comprendersi fra gli impiegati dello Stato. E questo è esatto, ma data la specialissima funzione del magistrato, non sarebbe male, io penso, che la Commissione dichiarasse espressamente che essa si uniforma al concetto manifestato dal Senato, concetto che noi riteniamo debba essere seguito.

Ma vi sono gli inconvenienti lamentati dagli onorevoli Leone e Bettiol. Si dice che noi vogliamo creare ai professori una condizione che porterà alla conseguenza di rarefare il numero di quelli di loro che potranno aspirare a tale nomina. Orbene, io credo, onorevoli colleghi, che questo non si possa dire. Io non voglio qui parlare espressamente del trattamento economico per i giudici dell'Alta Corte — trattamento d'altronde che ancora non si è stabilito — ma è certo che questo trattamento potrebbe...

BETTIOL GIUSEPPE. Ma non basta l'offa!

LEONE, *Presidente della Commissione*. Ma non è questione di stipendio! È questione di funzione: non immeschiniamo il problema.

TARGETTI. Non basta l'offa, dice l'onorevole Bettiol: ma se questa, chiamiamola

pure offa economica, si aggiunge a quella che possiamo anche chiamare offa morale, io penso che ciò non sarà male, onorevole Bettiol, perché l'uomo, come suol dirsi, non vive di solo pane, ma per vivere gli occorre prima di tutto il pane. Ma se a un cittadino, oltre ad offrirgli una carica di cui deve sentirsi grandemente, superlativamente onorato, si assicura, a lui ed alla sua famiglia, ai suoi figlioli (e la famiglia è quella che più preme), una situazione economica molto migliore, non mi si dica che anche questo elemento, anche questa condizione non debba costituire una attrattiva di questa nomina.

E non mancheranno certo gli aspiranti: nessuna preoccupazione, quindi, da questo lato.

Inconvenienti, invece, presenta, e gravi, la soluzione proposta dalla Commissione. E fra i primi quello gravissimo che una buona parte dell'attività del giudice sarebbe assorbita da un'altra funzione, quella dell'insegnamento. Questo non l'ammettiamo per nessuno dei componenti la Corte. E perché dovremmo ammetterlo per i professori?

Altro grave inconveniente — e mi affretto a concludere — è questo. È giusto quello che dice l'onorevole Bettiol, cioè che il giudice della Corte delle garanzie costituzionali non deve vivere appartato dalla vita. Più conosce la vita e più facile gli sarà non perdersi, giudicando, in astrazioni fuori della realtà. Però bisogna anche evitare in tutti i modi che egli possa mai avere un particolare interesse in determinate questioni. Dice l'onorevole Bettiol: interesse economico. Siamo d'accordo, ma noi diciamo anche un interesse morale, un interesse di categoria, qualsiasi interesse che possa turbare, od ammettere il sospetto che lo possa turbare.

Il professore universitario che continua ad occupare la sua cattedra, continua a far parte del Senato accademico, continua a partecipare alla vita dell'università. Vita che ha i suoi lati simpatici, evidentemente, ma che non manca anche di qualche lato meno simpatico. Si dice, anzi, che in certe facoltà i contrasti tra docenti sono molto aspri, sia pure per ragioni scientifiche, di indirizzo pedagogico, per ragioni ideologiche, a prescindere da ragioni personali. Ebbene, questi componenti della Corte delle garanzie costituzionali, che per la loro alta funzione devono mantenersi al di sopra di qualsiasi contrasto, domani li facciamo elettori, per esempio, del preside della facoltà o del rettore dell'università, li facciamo cioè partecipare (e perché non vi parteciperanno at-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

tivamente, appassionatamente?) ai contrasti, alle competizioni, alle vere lotte elettorali che a queste nomine portano! E allora, con quale ragione negare lo stesso diritto agli appartenenti alle altre categorie di eleggibili? Diritto che deve essere negato a tutti, indistintamente. Nell'interesse della Corte e degli stessi suoi componenti, giacché è un divieto che ne aumenta il prestigio, ne assicura la serenità,

Per queste modestissime considerazioni noi riteniamo che la Commissione abbia a torto, dissentendo da quanto saggiamente aveva disposto il Senato, stabilita quell'eccezione a favore dei professori, eccezione che gli emendamenti mirano a sopprimere. Noi voteremo a favore di questi emendamenti che vengono da settori politici diversi, opposti. Spesse volte anche ciò dimostra che partono da un punto di vista giusto e sereno.

LA PIRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PIRA. Mi dispiace di non essere d'accordo con l'onorevole Targetti. Io faccio una domanda di natura quasi fisiologica al nostro Presidente: qual'è l'efficacia produttiva (proprio quasi in termini economici) della lezione? Vale a dire: un professore che faccia poche lezioni (poche, perché, se ne fa troppe, stanca lo studente e se stesso!), per esempio due o tre lezioni per settimana, lezioni meditate, semplici, piene, completamente aggiornate, riesce a dare al suo intelletto una fecondazione maggiore, riesce a chiarirsi e a chiarire i problemi che egli tratta?

Questo è il problema. Perché nella ipotesi che la lezione avesse quasi un effetto di fecondazione dell'intelletto e quindi di apertura dei problemi, allora in un giudice della Corte costituzionale, professore, che faccia non più di due lezioni ma fatte bene, meditate, ciò porta una freschezza di sensibilità politica, umana e culturale che giova alla finalità della interpretazione che è essenziale per la Corte costituzionale.

L'ammissione dei professori universitari nell'alta magistratura, inoltre, non sarebbe una novità: molti esempi nuovi ed antichi possono essere addotti. Mortara, illustre giurista, era ad un tempo primo presidente della Cassazione e docente universitario; Papiniano, Proculiano e molti altri grandi giuristi romani erano ad un tempo giudici e capi di una loro scuola.

A prescindere da qualsiasi considerazione politica, io affermo che il professore è destinato per vocazione ad insegnare, e l'insegnamento è essenziale allo sviluppo della sua per-

sonalità, delle sue idee e, quindi, allo sviluppo della cultura e della società. Il professore deve, pertanto, continuare a fare lezione anche se nominato membro della Corte costituzionale; in caso contrario egli sarà sottratto ad una vocazione per la quale ha plasmato tutta la sua vita.

Per queste ragioni io voterò contro l'emendamento soppressivo. (*Approvazioni*).

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. Il collega Targetti ha obiettato, nel corso del suo intervento, che l'articolo 8 del testo della Camera non prevede in modo particolare la posizione dei magistrati così come faceva, invece, il testo del Senato. Debbo chiarire che la Commissione ha inteso fare riferimento anche ai magistrati attraverso la dizione lata all'articolo 8, terzo comma, dove è detto che «i giudici della Corte costituzionale che siano impiegati dello Stato... sono collocati fuori ruolo...». La Commissione ha inteso precisamente comprendere i magistrati fra gli impiegati dello Stato.

Prego, poi, prendere atto che lo stesso articolo 8 dove dice «...in cui restano in carica e fino...» contiene un errore di stampa: la congiunzione «e» va corretta in «o».

PRESIDENTE. Si terrà conto di ciò nel coordinamento. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 8, nel testo della Commissione, intendendo che chi è favorevole all'emendamento soppressivo Costa-Riccio voterà contro:

«I giudici della Corte costituzionale che siano professori universitari di ruolo continuano ad esercitare le loro funzioni, ma possono essere collocati fuori ruolo, con le modalità previste nel comma precedente, in seguito a richiesta fatta da loro stessi, dalla Corte costituzionale o dall'Università cui appartengono».

(*È approvato*).

Passiamo ora all'emendamento aggiuntivo Amadeo:

«La qualità di giudice aggregato alla Corte costituzionale, a norma dell'articolo 135 della Costituzione, è incompatibile con quella di membro del Parlamento o del Governo».

La Commissione e il Governo hanno dichiarato di rimettersi alla Camera. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

È stato presentato dalla Commissione, a firma dell'onorevole Colitto, il seguente emendamento aggiuntivo:

« I giudici della Corte costituzionale non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorsi ».

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgerlo.

COLITTO. Per illustrare molto brevemente questo emendamento, mi posso richiamare a quello che dianzi hanno detto il ministro e l'onorevole Leone. Essi erano in disaccordo circa l'opportunità che i professori universitari facessero parte della Corte costituzionale; ma mi è sembrato che fossero perfettamente d'accordo nel ritenere opportuno sancire in questa legge che i giudici della Corte non possono assolutamente far parte di commissioni giudicatrici di concorso.

Ai loro argomenti mi permetto di aggiungere soltanto che i lavori delle commissioni giudicatrici di concorsi possono sempre diventare oggetto di controversie di carattere amministrativo, le quali possono anche sboccare in controversie del tipo di quelle che la Costituzione assegna alla competenza della Corte costituzionale.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Il recente intervento dell'onorevole Targetti mi suggerisce di proporre al comma testé acutamente illustrato, a nome della Commissione, dall'onorevole Colitto, le parole: « né ricoprire cariche universitarie ».

Quindi, non possono essere candidati a rettorati e ad altre cariche del genere.

DUGONI. E non possono essere trasferiti ?

LEONE, *Presidente della Commissione*. No, onorevole Dugoni: c'è l'emendamento Fumagalli, già approvato, secondo cui non possono essere promossi, né trasferiti, ecc., ove ricoprano un pubblico ufficio. Quell'emendamento riguarda tutti.

Siccome è una onesta preoccupazione quella dell'onorevole Dugoni, vorrei appunto ricordargli che abbiamo già votato questo emendamento Fumagalli (salvo a perfezionarlo in qualche punto nella forma), che così suona: « I giudici della Corte costituzionale (tutti: professori, magistrati, avvocati) non possono partecipare a concorsi o gare pubbliche; ove ricoprano un pubblico ufficio, non possono essere promossi, tranne che per anzianità di servizio, né trasferiti ove comunque siano in concorrenza con altri aspiranti ».

Quindi, abbiamo votato una norma che riguarda tutti.

Ora, l'onorevole Colitto, giustamente, propone una norma che rende estranei i giudici ed ogni attività accademica. Io propongo di aggiungere che non possono ricoprire cariche universitarie.

PRESIDENTE. Il comma proposto dalla Commissione è pertanto il seguente:

« I giudici della Corte costituzionale non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorsi né ricoprire cariche universitarie ».

Qual'è il parere del Governo ?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Pienamente d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo comma.

(È approvato).

L'onorevole Fumagalli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 8-bis:

« Non possono essere nominati giudici della Corte costituzionale coloro che abbiano oltrepassato l'età di sessant'anni ».

Ha facoltà di illustrarlo.

FUMAGALLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono stato chiamato tardivamente a far parte della Commissione che doveva prendere in esame questo disegno di legge, ed esaminando le disposizioni relative mi sono subito preoccupato per il fatto che, secondo il testo elaborato dalla Commissione, i membri della Corte costituzionale venivano nominati per 18 anni, tranne un terzo che restava in carica soltanto per 12 anni. Avendo assunto informazioni per conoscere quali potevano essere le persone più in vista da meritare di essere considerate come candidati per questo eccelso ufficio, sentivo fare il nome di altissime personalità, le quali presentavano effettivamente tutte le qualità per essere nominate a tale posto, ma erano tutte già arrivate ad una età veneranda. Ed allora feci nella mia mente questa considerazione: se queste altissime personalità fossero destinate a questo ufficio (tutte persone che hanno superato i 70 ed anche i 75 anni di età) fra 10-12-18 anni in quali condizioni verrà a trovarsi la Corte? Un'Alta Corte costituita da ottuagenari o nonagenari! Ed allora mi sono reso conto che, se veniva mantenuta la disposizione che i membri della Corte costituzionale rimangono, per due terzi, in carica per diciotto anni, logica e ferrea ne discendeva la conseguenza che si dovesse fissare un termine, nel senso che il giudice nominato non dovesse

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

aver superato i sessantanni di età col che egli rimarrebbe in servizio fino ai 78 anni di età e cioè fino ad un limite che è già spinto molto in avanti e che può sembrare già piuttosto eccessivo. Ho presentato quindi questo emendamento. Mi sono però poi accorto di aver determinato qualcosa come un crepuscolo degli dei, mentre, francamente, non era nelle mie intenzioni provocare conseguenze così disastrose. Vorrei dunque che la Camera si rendesse conto del mio intendimento.

Nella risoluzione del problema qui giuocano due fattori. Intanto, noi dobbiamo tenere basso il limite di età, in quanto li nominiamo per una lunga serie di anni. Ma se, come è stato proposto e come forse la Camera potrà deliberare, la nomina è fatta solo per 12 anni, allora sarebbe eccessivo abbassare il limite a 60 anni di età, e potremmo attenerci ad un livello superiore. È la logica che lo richiede. Ma poiché la deliberazione in ordine alla nomina per 12 o 18 anni è stata rinviata, io chiedo che anche la connessa deliberazione su questo punto sia opportunamente rimandata.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo per il rinvio?

LEONE, *Presidente della Commissione*. La Commissione aderisce alla richiesta di rinvio dell'esame dell'emendamento Fumagalli, esame che sarà ripreso con quello dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« I giudici della Corte non possono iscriversi a partiti politici e se iscritti devono rassegnare le dimissioni prima di prestare giuramento ».

PRESIDENTE. L'onorevole Casalnuovo ha già svolto il suo emendamento, diretto a sostituirlo col seguente:

« I giudici della Corte costituzionale non debbono essere stati iscritti, né possono iscriversi a partiti politici ».

La Commissione ha presentato il seguente nuovo testo:

« I giudici della Corte non possono svolgere attività inerenti a una associazione o partito politico ».

Invito la Commissione a dar ragione di questo nuovo testo e ad esprimere il proprio parere sull'emendamento Casalnuovo.

TESAURO, *Relatore*. La Commissione ritiene che il nuovo testo possa essere accolto. La non iscrizione ad un partito politico — è vano negarlo — è una finzione, mentre è possibile impedire effettivamente la pubblica manifestazione dell'attività politica. Credo che su questo punto possiamo essere tutti d'accordo. Si deve impedire che il giudice della Corte costituzionale possa porre in essere manifestazioni di idee di parte che toglierebbero prestigio e dignità all'altissima carica.

Confido che la Camera, unanime, vorrà approvare il nuovo testo della Commissione, e quindi respingere l'emendamento sostitutivo Casalnuovo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo su questi emendamenti?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Accetto il nuovo testo della Commissione. In ogni caso, sono contrario all'emendamento Casalnuovo; anzitutto perché è difficile che si trovino persone che non siano state iscritte a partiti politici; poi perché credo che, se incominciamo a fare delle preclusioni per categorie, sarà molto difficile trovare questi uomini superiori che possano far parte della Corte costituzionale.

Sono, invece, pienamente d'accordo con la Commissione nel ritenere che il giudice non soltanto non debba essere iscritto a partiti politici, ma neppure debba svolgere attività politica. Ciò è giusto, e rigorosamente necessario per l'altissima funzione che dovrà disimpegnare, per l'altissimo prestigio di cui deve essere circondato, e anche per l'apparenza, perché non è soltanto nella sostanza che egli deve essere indipendente.

PRESIDENTE. Onorevole Casalnuovo, mantiene il suo emendamento?

CASALNUOVO. Lo ritiro, aderendo all'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo della Commissione, già letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Le domande dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte costituzionale per il tramite del Ministero di grazia e giustizia ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione qualora gli stessi, dopo la loro elezione, vengano a perdere i requisiti per l'eleggibilità o si rendano incompatibili.

« La decisione della Corte è comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per la sostituzione ».

PRESIDENTE. Su questo articolo l'onorevole Costa ha presentato il seguente emendamento, già svolto.

« *Fra il primo comma e il secondo inserire il comma seguente: Esiste incompatibilità con la funzione di membro del Parlamento* ».

Qual'è il parere della Commissione?

TESAURO, *Relatore*. Questo emendamento è da ritenere superfluo non potendo sussistere dubbio alcuno sull'incompatibilità tra la funzione di membro del Parlamento e di componente della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene l'emendamento?

COSTA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei propri membri e dei giudici aggregati sono deliberati in camera di consiglio ed a maggioranza assoluta dei suoi membri. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti dall'articolo 20 e seguenti ».

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. La Commissione propone che sia eliminata la parola « assoluta » ed al posto della parola « membri » sostituire la parola « componenti ». L'inutilità della parola « assoluta » appare evidente se si considera che la maggioranza dei componenti di un'assemblea è precisamente la maggioranza assoluta.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 12, così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« La Corte può disporre l'audizione di testimoni o il richiamo di atti o documenti anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione di lire 500.000 mensili. Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello spettante in qualità di funzionario dello Stato o di altro ente pubblico in servizio od a riposo.

« Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari ».

PRESIDENTE. L'onorevole Casalnuovo ha già svolto il suo emendamento diretto a sostituirlo col seguente:

« Il trattamento economico dei giudici della Corte costituzionale è fissato con legge ».

L'onorevole Amadeo ha proposto di ripristinare il testo del Senato:

« I giudici della Corte costituzionale, siano funzionari dello Stato di qualsiasi grado, in servizio o a riposo, ovvero estranei all'amministrazione, hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato dell'ordine giudiziario del grado più elevato. Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario dello Stato, in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari a un quinto della retribuzione.

« Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari a un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.

« Per tutti i suoi servizi la Corte si vale di impiegati messi a sua disposizione dalle Amministrazioni dello Stato.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

« La Corte provvede all'ordinamento della cancelleria e degli altri uffici, con suo regolamento che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica*.

« In base al regolamento stesso la Corte provvede alla gestione delle spese dei servizi e degli uffici nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo ».

L'onorevole Amadeo ha inoltre proposto di aggiungere al testo del Senato il seguente comma:

« Alle retribuzioni ed indennità di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102, concernente la determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento ».

L'onorevole Amadeo ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

AMADEO. Propongo di ritornare al testo del Senato, perché non mi sembra opportuno, — per le ragioni che, del resto, ho già svolto in sede di discussione generale — che sia fissata nella cospicua somma di 500 mila lire mensili la retribuzione dei giudici.

Ripristinando il testo del Senato, chiedo che, con comma aggiuntivo, si faccia richiamo al disposto dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102, perché, come la dotazione e l'assegno del Presidente della Repubblica e l'indennità mensile e la diaria corrisposta ai membri del Parlamento, anche il trattamento economico dei giudici della Corte costituzionale goda dei benefici dell'esenzione da ogni imposta e tributo, e le retribuzioni non possano essere sequestrate o pignorate.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

LEONE, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, io vorrei sottoporre alla sua sensibilità il contenuto di questo articolo che stiamo per votare: si tratta di un articolo che ha una particolare importanza e che va ancora meditato; la Commissione riterrebbe opportuno rinviarne la votazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura. CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« La Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

« La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici e stabilisce in apposita pianta organica il numero, la qualità e gli assegni, nonché le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio, con requisiti, trattamento e garanzie identici a quelli del personale degli uffici della Corte di cassazione.

« La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti ».

TESAURO, *Relatore*. Nel primo comma è necessario eliminare la parola « assoluta ».

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi emendamenti all'articolo 15, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione, con la modificazione formale proposta dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura. CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico ».

PRESIDENTE. Vi sono due emendamenti, già svolti: uno dell'onorevole Casalnuovo (diretto a sopprimere le parole « o all'ordine pubblico »), ed uno dell'onorevole Colitto, diretto ad aggiungere le parole « o alla morale, ovvero quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che possano turbare la serenità ».

Quale è il parere della Commissione su questi emendamenti?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento Colitto.

PRESIDENTE. Il Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Sono d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Casalnuovo, mantiene il suo emendamento?

CASALINUOVO. No: aderisco alla proposta Colitto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 con l'emendamento Colitto:

« Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato, o all'ordine pubblico, o alla morale, ovvero quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che possano turbare la serenità ».

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti.

« La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.

« Le decisioni sono deliberate in camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'articolo 46 ».

PRESIDENTE. I seguenti emendamenti sono stati già svolti:

« Al secondo comma, sopprimere la parola: almeno.

« COLITTO ».

« Al secondo comma, sopprimere la parola: almeno.

« CASALINUOVO ».

« Al terzo comma, sopprimere le parole: dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio, nonché le altre: Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'articolo 46.

« CASALINUOVO ».

L'onorevole Colitto ha inoltre proposto di aggiungere il seguente comma:

« Il Collegio giudicante, una volta costituito, deve rimanere immutato durante il giudizio ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLITTO. Non occorrono molte parole per illustrare tale mio emendamento. Ove non fosse approvato; noi ci potremmo trovare di fronte a questa eventualità: che un collegio giudicante, formato in principio da un certo numero di membri, possa, durante il giudizio, modificarsi. Il giudizio potrebbe iniziarsi con la presenza, per esempio, di quattordici giudici. Durante lo svolgimento del processo, poi, questi quattordici giudici potrebbero diventare tredici, dodici, undici, il che non è mai accaduto per qualsiasi magistratura collegiale civile o penale. Sembrami proprio assurdo che un giudizio, iniziato con l'intervento di quattordici giudici, possa essere definito da undici di essi. Ora,

appunto a questa conseguenza si arriva se non si accetta il mio emendamento, perché il disegno di legge in esame stabilisce solo che il collegio deve essere formato da almeno undici membri. Iniziandosi il giudizio con un collegio di quattordici giudici e definendosi lo stesso con un collegio di undici membri, la legge, così come proposta, sarebbe rispettata, ma ci troveremmo di fronte ad una situazione che non può non ritenersi contraria a quelli che sono i principi fondamentali del rito civile e penale. Sembrami, quindi, opportuno disporre che il collegio, che è di almeno undici membri, una volta costituito, debba rimanere immutato durante il giudizio.

PRESIDENTE. Se ella, come sembra, desidera che il numero dei giudici debba rimanere immutato, la formulazione del suo emendamento potrebbe prestarsi ad equivoci, perché può presentarsi l'ipotesi che un giudice muoia. Occorrerebbe dire: « Il numero dei giudici, una volta costituito il collegio, rimane immutato », il che significa che è possibile sostituire un giudice. Altrimenti, in caso di morte, che cosa accade?

COLITTO. In tali casi, in tribunale o in corte di appello, la causa si differisce, e si costituisce poi un nuovo collegio. Questo è il mio pensiero.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 17?

TESAURO, *Relatore*. Signor Presidente, io gradirei che per questo articolo la Commissione fosse messa in grado di avere la possibilità di rimeditare sulla formulazione. Ad ogni modo penso che l'esigenza prospettata dall'onorevole Colitto sia realizzata dalla disposizione contenuta nel terzo comma: « Le decisioni sono deliberate in camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio ». È una disposizione che stabilendo, in via generale, che il giudizio deve essere deciso dai giudici presenti a tutte le udienze soddisfa anche in particolare l'esigenza che sussiste nella situazione prospettata dal Presidente dell'Assemblea molto opportunamente, cioè del caso di morte o di malattia di un giudice della Corte costituzionale. È da ritenere pertanto degno di accoglimento il testo della Commissione. Comunque, sarà bene rimeditare la questione prospettata.

Desideravo poi prospettare le ragioni per le quali si è proposto di stabilire che la Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici. Il giudice della Corte costituzionale ha un diritto che gli è attribuito

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

dalla stessa Costituzione: quello di intervenire a tutti i giudizi, a meno che non si trovi nella impossibilità fisica di poterlo fare. Non si può lasciare alla discrezione del Presidente di stabilire i componenti della Corte che devono formare il collegio. A tutti i giudici deve essere lasciata la facoltà di intervenire alle udienze, facoltà il cui esercizio costituisce, d'altra parte, un dovere.

È per questo che ci siamo preoccupati di proporre una disposizione la quale, mentre soddisfa l'esigenza di prevedere l'ipotesi della malattia o di qualsiasi altro impedimento del giudice della Corte costituzionale, d'altro canto rispetti il principio fondamentale che ogni giudice della Corte ha il diritto di intervenire a tutte le sedute. La disposizione considerata nel terzo comma, pertanto, soddisfa anche l'esigenza prospettata dall'onorevole Colitto.

I colleghi, meditando sulle ragioni prospettate, probabilmente accoglieranno il testo della Commissione. Comunque, se permangono ancora dei dubbi, chiedo un rinvio della discussione dell'articolo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Colitto e Casalnuovo, presentatori degli emendamenti, aderiscono alla proposta del relatore, o preferiscono che si rinvi l'esame di questo articolo?

COLITTO. Chiedo che si rinvi la discussione.

CASALNUOVO. Anch'io.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, gli onorevoli Colitto e Casalnuovo chiedono un rinvio dell'esame dell'articolo 17. Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura. **CECCHERINI, Segretario,** legge:

« Il cancelliere assiste alle sedute pubbliche della Corte e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente.

« Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura. **CECCHERINI, Segretario,** legge:

« La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza.

« I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.

« Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

« Le ordinanze sono succintamente motivate ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura. **CECCHERINI, Segretario,** legge:

« Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella cancelleria della Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura. **CECCHERINI, Segretario,** legge:

« Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza in giudizio e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte suprema di cassazione.

« Gli organi dello Stato e delle Regioni possono intervenire in giudizio direttamente.

« Il Governo, ove non intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto ».

PRESIDENTE. L'onorevole Costa ha già svolto i suoi emendamenti: al primo comma sopprimere le parole: « in giudizio », e alle parole « Corte suprema di cassazione », sostituire le parole: « Corte di cassazione ». Si tratta di emendamenti formali.

TESAURO, Relatore. La Commissione li accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Anch'io aderisco a questo emendamento. Comunque, si parlava di Suprema Corte di cassazione in quanto questa è la dizione usata nella legge sull'ordinamento giudiziario.

RESTA. È il codice di procedura civile che usa questa definizione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

TESAURO, *Relatore*. Per essere più precisi, nell'ordinamento giudiziario si parla di « Corte di cassazione »; nel codice di procedura civile ed in altre leggi di « Corte suprema di cassazione ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha già svolto il seguente emendamento: al primo comma, alle parole: « alla Corte suprema di cassazione », sostituire: « alle supreme magistrature dello Stato ».

COLITTO. Dichiaro di non mantenere tale emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Caserta ha proposto di sopprimere, al secondo comma, la parola: « direttamente ».

Qual'è il parere della Commissione?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione concorda.

PRESIDENTE. Il Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Costa ha proposto di sopprimere il terzo comma. Egli ha già svolto questo emendamento soppressivo. Qual'è il parere della Commissione?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione è decisamente contraria, perché questa modifica importerebbe un notevole mutamento dell'attuale ordinamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Mi rimetto alla Commissione, perché il terzo comma pare anche a me superfluo.

TESAURO, *Relatore*. La Commissione è dell'avviso che, per evitare dubbi, è opportuno mantenere ferma la disposizione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione i due primi commi dell'articolo 21 con le modifiche proposte dagli onorevoli Costa e Caserta, accolte dalla Commissione e dal Governo:

« Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

« Gli organi dello Stato e delle regioni possono intervenire in giudizio ».

(Sono approvati).

Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 21?

COSTA. Il mio intendimento era di affermare la superfluità di quel comma; comunque, non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 21:

« Il Governo, ove non intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri o di un ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura. CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura. CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui all'articolo 40 e seguenti, si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

« Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo regolamento.

« Il Presidente, quando lo ritenga assolutamente necessario, può con provvedimento motivato ridurre i termini fino alla metà ».

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha già svolto il seguente emendamento:

« Al primo comma, dopo le parole: in sede giurisdizionale, aggiungere: e sussidiariamente le norme del codice di procedura civile e quelle del codice di procedura penale ».

COLITTO. Non vi insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto propone, inoltre, di sopprimere il terzo comma.

Onorevole Colitto, insiste su questo emendamento?

COLITTO. In occasione della discussione generale, occupandomi di detto comma, ebbi a rilevare che esso conteneva una norma di natura, a mio avviso, costituzionale, perché relativa alla materia dei termini, che è sicuramente di natura costituzionale.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Potremmo votare il terzo comma con riserva di trasferirlo in sede di legge costituzionale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

PRESIDENTE. Possiamo trasferirlo senz'altro in quella sede, come articolo aggiuntivo. Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Segue un emendamento Costa, già svolto, al terzo comma, diretto a sopprimere la parola: « assolutamente ».

TESAURO, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Anche questo emendamento sarà votato quando si esaminerà il terzo comma, come articolo aggiuntivo, in sede di discussione della proposta di legge costituzionale.

L'articolo 23 rimane quindi ridotto ai primi due commi, già letti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24. Se ne dia lettura. CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una regione, viziati da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.

« L'autorità giurisdizionale, ove il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza, con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con la quale fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

« La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza che contiene le indicazioni previste nel comma precedente e che deve essere trasmessa e notificata a norma del comma medesimo.

« L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia

notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del consiglio regionale interessato ».

PRESIDENTE. I seguenti emendamenti sono stati già svolti:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« Nel corso di un processo dinanzi ad autorità giurisdizionale, una delle parti o il pubblico ministero può sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza in processo verbale di udienza o in atto separato, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una regione, viziati da illegittimità costituzionale;

b) la disposizione della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate ».

« COSTA ».

« Sostituire il secondo comma col seguente, formandone un articolo 24-bis:

« L'autorità giurisdizionale, se ritenga che il processo non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata e che questa riguardi non la inesistenza formale della legge, ma la sua legittimità costituzionale, con qualche grado di attendibilità e qualche possibilità di accoglimento, mediante ordinanza dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

« L'ordinanza deve riassumere i termini e i motivi dell'istanza che ha sollevata la questione e deve indicare per quali di detti motivi ritenga che risultino sconosciute o travisate le direttive segnate dalla Costituzione.

« Qualora l'ordinanza respinga la eccezione d'illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve dare adeguata motivazione.

« L'eccezione può però essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo ».

« COSTA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

« Al secondo comma, dopo le parole: emette ordinanza, aggiungere: non impugnabile ».

« CASERTA ».

« Fare del terzo comma un nuovo articolo 24-ter, sostituendo alle parole: che deve essere trasmessa e notificata a norma del comma medesimo, le parole: che deve essere trasmessa alla Corte e notificata alle parti ».

« COSTA ».

« Fare dell'ultimo comma un nuovo articolo 24-quater ».

« COSTA ».

Qual'è il parere della Commissione su questi emendamenti?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione non è favorevole agli emendamenti al primo e al secondo comma, tranne che per la parte che ha formato oggetto della proposta di un articolo 24-bis, parte per la quale si riserva di esprimere il suo pensiero in sede di legge costituzionale. Per gli emendamenti relativi al terzo comma e al quarto comma, non essendovi innovazioni sostanziali, in sede di coordinamento si potrà vedere se è il caso di apportare qualche variazione puramente formale.

COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Io non comprendo, signor Presidente, perché la Commissione sia contraria al mio emendamento al secondo comma. In esso non ho fatto altro che disciplinare come deve essere la decisione del giudice, e poi ho cercato di risolvere la questione se il provvedimento, che il giudice ordinario o amministrativo emana di fronte all'eccezione di un litigante che domanda di andare davanti alla Corte costituzionale per far decidere una eccezione di invalidità, debba essere o non motivato. Io sostengo nell'emendamento che questo provvedimento, sia pure sommariamente, in forma deliberatoria, debba essere motivato, tanto se disponga in senso affermativo quanto se disponga in senso negativo.

Io ho anche cercato di risolvere la questione dell'impugnabilità, perché se un interessato che si sente leso da una ordinanza negativa del giudice ordinario o amministrativo può ricorrere al rimedio dell'impugnativa davanti al magistrato del grado superiore, vi è un giudizio vero e proprio che si innesta prima che si arrivi davanti alla Corte costituzionale, e così si eternano le liti.

Io propongo che l'ordinanza del giudice a quo, che dichiarare palesamente infondata o irrilevante l'eccezione e perciò si rifiuti di tra-

smettere gli atti alla Corte costituzionale, non possa essere impugnata, ma che invece l'eccezione di invalidità costituzionale possa essere riproposta, in qualunque stato e grado della causa, in modo che, respinta in primo grado, possa essere riproposta in appello come potrebbe essere ivi sollevata per la prima volta. Può darsi che in appello le cose si svolgano in modo che dissuadano l'interessato dall'insistere sulla sua eccezione.

Mi pare, insomma, che il mio sistema, nei confronti di quello dei colleghi Caserta e Riccio, abbia il vantaggio di evitare un giudizio nel giudizio.

TESAURO, *Relatore*. Non mi sono pronunciato sulla parte dell'emendamento Costa sulla quale l'onorevole Gaetano Martino, che in questo momento presiede la Camera, ha ritenuto che era opportuno parlare a proposito della proposta dell'articolo aggiuntivo 24-bis.

COSTA. Ed allora, sulla prima parte, che riguarda l'obbligo della motivazione sia nel senso positivo che negativo, che cosa dice la Commissione? Io, nel mio emendamento, propongo: « L'ordinanza deve riassumere i termini e i motivi dell'istanza che ha sollevato la questione e deve indicare per quali di detti motivi ritenga che risultino disconosciute o travisate le direttive segnate dalla Costituzione ». Si potrebbe anche aggiungere: « o violate norme tassative della medesima ».

Il principio basilare di tutto il nostro sistema di tutela dei diritti sta nel fatto che, in qualunque sede e grado, il provvedimento del giudice deve avere una motivazione.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, a me pare che l'onorevole Costa proponga problemi di eccezionale importanza.

Il primo emendamento dell'onorevole Costa è di natura formale in quanto contiene una diversa strutturazione degli stessi concetti della Commissione. E sotto questo aspetto noi potremmo, per questa parte, votare in questo momento.

Gli altri emendamenti dell'onorevole Costa, al pari di quelli Riccio e Caserta, propongono un problema delicatissimo, che era stato risolto nel testo della Commissione, ma che tuttavia ritengo debba essere più largamente esaminato in Assemblea.

Quale era il sistema delineato dalla Commissione? La Commissione aveva parlato di ordinanza, e non aveva detto « motivata », perché in base al principio generale del nostro

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

processo civile l'ordinanza è motivata; non si era parlato di impugnazione, lasciando alla disciplina del singolo processo, nel quale si fosse presentata la questione, la impugnabilità o meno (e quindi l'impugnazione sarebbe stata esperita attraverso i mezzi normali di impugnazione).

Questo per dire che la Commissione aveva indicato un sistema. Senonché, oggi, gli onorevoli Costa, Riccio e Caserta ci pongono i due problemi della motivazione, che è il presupposto, e della impugnabilità, che è il problema centrale. L'impugnabilità, poi, si snoda in altrettante soluzioni varie: c'è l'impugnabilità attraverso i mezzi normali, quindi nel caso dei tre gradi, appello e cassazione; c'è l'impugnabilità che sia rinviata al merito oppure invece sia soltanto incidentalmente risolta; oppure impugnabilità direttamente in cassazione, come sostiene l'onorevole Caserta; oppure impugnabilità in Corte costituzionale, come sostiene l'onorevole Riccio.

Ora, questo complesso di problemi mi pare che debba essere appattato, perché, come dicevo all'inizio della discussione sull'articolo 24, qualcuna delle discussioni per gli emendamenti della impugnabilità potrebbe presentare carattere costituzionale. Ove noi accettassimo l'emendamento Riccio, secondo il quale l'impugnabilità dell'ordinanza di manifesta infondatezza deve essere portata alla Corte costituzionale, io penso che sarebbe idonea la sede costituzionale, perché si tratterebbe di una modifica o di una integrazione della Costituzione.

Allora io concludo la mia proposta in questo senso: votiamo l'articolo 24 per quello che è il contenuto dato dalla Commissione, salvo alla Camera il diritto di stabilire il testo più esatto.

PRESIDENTE. Ciò non è possibile, onorevole Leone.

LEONE, Presidente della Commissione. In sostanza, propongo di votare un testo. Non ho voluto esprimere il mio parere su quale sia il migliore.

Poi, per quanto attiene al duplice problema della motivazione di una ordinanza di manifesta infondatezza e della impugnabilità o meno, o del modo di impugnazione, noi ci riserviamo di esaminare questi due problemi in seguito, chiarendo (ecco la ragione del mio intervento) che l'accettazione eventuale dell'articolo 24, nel testo della Commissione, non preclude l'esame dei due problemi: motivazione dell'ordinanza ed impugnabilità della medesima.

Credo che potremo essere d'accordo su questo punto. Così ci sbarazziamo di un altro articolo... e oserei dire anche, onorevole Presidente, sbarazziamoci della seduta, perché abbiamo lavorato davvero intensamente.

TESAURO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, Relatore. Mi permetto di far osservare all'onorevole Costa che la sostanza della disposizione è perfettamente identica, mentre cambia solamente la formulazione. Le sue preoccupazioni circa la possibilità dell'impugnativa e la motivazione sono state a suo tempo valutate dalla Commissione. Io personalmente sono favorevole alla proposta Costa per le ragioni ampiamente esposte nella relazione. Ad ogni modo, stabilito che il problema in questione sarà affrontato a proposito dell'articolo 24-bis per la restante parte dell'articolo, il collega Costa dovrà riconoscere che il testo della Commissione è molto più semplice e preciso, in quanto è redatto secondo la terminologia generalmente accolta nel nostro ordinamento giuridico.

COSTA. Le citerò il passo della relazione in cui ella diceva che sarebbe opportuno che l'ordinanza non fosse motivata.

TESAURO, Relatore. Io ho espresso il parere attuale della Commissione. Ad ogni modo, la questione resta assolutamente impregiudicata, dal momento che se ne riparerà in sede di legge costituzionale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Il testo della Commissione è, secondo me, più perspicuo nel punto in cui si dice: « L'autorità giurisdizionale ove il giudizio, ecc., o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette una ordinanza con cui dispone, ecc. ».

Sicché la regola è che l'autorità giurisdizionale rimette gli atti alla Corte costituzionale; eccezionalmente non li rimette quando la questione sollevata sia manifestamente infondata. Ora, l'onorevole Costa si riferisce, invece, ad un accertamento e ad un giudizio positivo sull'accoglibilità dell'istanza.

COSTA. Giudizio deliberatorio.

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Sia pure deliberatorio; ma a me sembra molto più logico dire che, in seguito a richiesta della parte, gli atti vengono trasmessi alla Corte costituzionale purché l'istanza non sia, come si dice, *prima facie* infondata. Obbligare l'autorità giudiziaria a fare essa una specie di deliberazione positiva sul grado presunto della attendibilità, sulla possibilità o meno,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

quindi, di accoglimento, mi pare che, anche nelle espressioni usate, sia alcunché di generico, senza che vi sia la precisazione di questo grado di attendibilità e delle prevedibili possibilità di accoglimento.

Credo quindi che, anche sotto l'aspetto formale, sia da approvarsi piuttosto il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, insiste sul suo emendamento?

COSTA. Vi rinuncio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Porrò allora in votazione tutto l'articolo 24, salvo ad esaminare in sede di coordinamento quelle modificazioni formali che l'onorevole Costa ha proposto e che la Commissione ha dichiarato di accettare. Resta, naturalmente, impregiudicata la questione relativa all'articolo 24-bis e al secondo comma dell'articolo 24, secondo la proposta dello stesso onorevole Costa. Con queste riserve, pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della Commissione, del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Signor Presidente, se è consentito tornare un po' indietro, io condivido pienamente le ragioni che hanno consigliato l'onorevole Amadeo a proporre la soppressione dell'articolo 7, quello cioè che disponeva che i giudici uscenti non dovessero essere rieleggibili se non dopo 12 anni. Giuste ragioni egli ha addotto, a mio vedere, al riguardo. Proporrei, tuttavia, che l'articolo 7 restasse, ma con la seguente formulazione: « I giudici uscenti non sono immediatamente rieleggibili »; in altri termini, riprodurrei la norma costituzionale.

PRESIDENTE. Onorevole Gullo, la sua proposta di riprodurre le parole della Costituzione potrebbe essere materia di coordinamento, dato che la Camera ha già deliberato su questo articolo.

GULLO. Desidero aggiungere che il silenzio della legge su questo punto potrebbe portare a interpretazioni equivocate. Ora, appunto per evitare queste eventuali interpretazioni equivocate, chiedo che l'articolo 7 riproduca fedelmente la disposizione della Costituzione, ossia: « I giudici uscenti non sono immediatamente rieleggibili ».

TESAURO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, Relatore. La preoccupazione dell'onorevole Gullo potrebbe, indubbiamente, meritare considerazione se non ci trovassimo

in sede di approvazione di una legge ordinaria e, per di più, in sede di approvazione di una legge ordinaria che attua la Costituzione, e che per ciò stesso non è diretta ad abrogare una norma della Costituzione.

Poiché è evidente che non possiamo con disposizioni legislative ordinarie porre nel nulla una norma fondamentale della Costituzione, l'aggiunta che si propone è superflua una volta che la Camera è venuta nella determinazione di non stabilire alcun termine per la rieleggibilità.

GULLO. Siamo d'accordo, ma era per evitare ogni possibilità di equivoco.

PRESIDENTE. Comunque, sarà dato atto a verbale della proposta dell'onorevole Gullo e del chiarimento dato dal relatore a nome della Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana di martedì.

Rimessione all'Assemblea di proposte di legge.

PRESIDENTE. Avendo il prescritto numero di deputati chiesto che le proposte di legge: Matteucci ed altri (1694), Rocchetti (1794), Capalozza e Ricci (1367), Viviani Luciana e Coppa (1774), relative alla sospensione degli sfratti, deferite alla III Commissione in sede legislativa, siano rimesse alla Assemblea, le proposte stesse rimangono assegnate alla predetta Commissione in sede referente.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa dei deputati Giammarco, Fabriani, Castelli Avolio, Fanelli, Bernardinetti, Larussa, Mastino del Rio, Angelucci Nicola, Giordani, Foderaro, Cecconi, Germani, Ceravolo, Lo Giudice, Federici Maria, Pugliese, Sedati, Pietrosanti, Reggio D'Aci, Micheli, Greco, Bonomi, Pierantozzi, Guidi Cingolani Angela Maria, Ermini, Trimarchi, Caroniti, Natali Lorenzo, Guerrieri Emanuele, Caronia, Nicotra Maria, Salvatore, Terranova Raffaele, Corsanego, Delli Castelli Filomena, Tudisco, Cassiani, Coccia, Artale, Quintieri, De Martino Alberto, Turnaturi, Spoleti, De Palma, Sammartino, Orlando e Rocchetti:

« Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici della spesa di lire 19.809.700.000 per la costruzione di case popolari da assegnare alle famiglie alloggiate in baracche in dipendenza dei terremoti del 28 dicembre 1908 e del 15 gennaio 1915 ». (1811).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

Poiché questa proposta di legge importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro senza portafoglio Campilli e il Ministro del tesoro, per conoscere se risponde a verità la notizia apparsa su un quotidiano di Genova il 7 febbraio 1951, secondo la quale: « nella prima riunione del Comitato amministrativo della Cassa del Mezzogiorno, il Comitato stesso ha fissato stipendi mensili per i funzionari della Cassa tra le trecentomila e le quattrocentomila lire, nonché gettoni di presenza tra le diecimila e le diciottomila lire per seduta »; e, nel caso che la notizia non sia vera, per conoscere che cosa intenda fare il Governo per ristabilire la verità, allo scopo di tranquillizzare l'opinione pubblica sulla utilizzazione del pubblico denaro. »
(2179) « LONGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere quali provvedimenti si proponga di attuare per un meno incomodo servizio ferroviario sulla linea Milano-Mortara e Pavia.

« In particolare l'interrogante desidera conoscere per quali ragioni si è negato accoglimento all'istanza di circa mille operai che chiedevano un semplice posticipo di orario per alcuni treni del mattino, sì da giungere a Vigevano oltre un'ora prima dell'inizio del lavoro.

« Chiede, da ultimo, di porre immediato riparo alle condizioni umilianti, indecorose ed antigieniche in cui versa la stazione di Porta Genova (Milano).

(2180) « MUSSINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se ai dipendenti periferici dell'U.N.S.E.A. è stato regolarmente corrisposto lo stipendio del mese di gennaio e per sapere se e come pensa di assicurare agli stessi il tempestivo pagamento delle spettanze relative al corrente mese di febbraio e successivi fino alla sistemazione definitiva della posizione di ciascuno di essi.

(2181) « BIANCO, GRIFONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, per conoscere quale fondamento abbiano le notizie di stampa sulla concessione di valute fatta a cittadini sprovvisti di titoli legittimi, con evidente e grave nocumento per la pubblica economia ed illeciti guadagni per numerosi speculatori.

« Nel caso in cui le notizie suddette abbiano fondamento, si chiede di conoscere:

1°) da quanto abbiano avuto inizio le suddette illecite operazioni;

2°) quanti siano e chi i profittatori;

3°) quali siano le amministrazioni pubbliche e private che non hanno usato le cautele prescritte dalla legge;

4°) quali siano i danni prodotti;

5°) quali siano i provvedimenti presi dai Ministeri competenti per far punire i colpevoli e per prevenire il ripetersi di così gravi inconvenienti.

(2182) « FANFANI, SULLO, FABRIANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se ritiene confacente con le vigenti disposizioni di legge in materia che il prefetto di Bologna abbia sospeso i sindaci di San Pietro in Casale, Budrio, Crevalcore, della provincia di Bologna, addebitando ad essi i fatti non soggetti alle disposizioni previste dal testo unico della legge comunale e provinciale in tema di sospensione, e per sapere se non ritiene disdicevole per il prestigio dello Stato il fatto che il prefetto di Bologna abbia sospeso dalla sua carica il sindaco di Castel San Pietro, addebitando a suo carico il passaggio in cosa giudicata di una sentenza che non risulta affatto passata in cosa giudicata, come da testimonianza fotografica de *l'Unità* di Bologna del sabato 26 gennaio 1951, nella quale viene pubblicata copia della dichiarazione della Corte d'appello di Bologna che smentisce il fatto preso a giustificazione dal prefetto.

(2183) « TAROZZI, TOLLOY, MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali non vengono sopresse di fatto le agenzie teatrali, già sopresse dalla legge, non vengono applicate le sanzioni previste dall'articolo 8 del decreto presidenziale del 5 giugno 1950, in vigore dal 1° gennaio 1951.

(2184) « MAZZA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della marina mercantile, per sapere se non ritenga opportuno intervenire per una più equa ripartizione tra Nord e Sud degli equipaggi delle navi di linea, poiché attualmente le aliquote spettanti ai marittimi napoletani sulle navi delle società di preminente interesse nazionale sono trascurabilissime.

« L'interrogante chiede, pertanto, all'onorevole Ministro di affrontare e risolvere, in maniera rispondente ai più elementari principi di equità, il grave problema dei marittimi napoletani.

(2185)

« MAZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, per conoscere se, in considerazione del continuo ripetersi degli sfratti in danno di inquilini dell'I.N.C.I.S., di Enti di edilizia economica e popolare e quindi dell'Amministrazione ferroviaria al momento in cui vengono collocati a riposo, e così pure in danno di vedove e familiari di impiegati e funzionari deceduti, non ravvisino inderogabile la necessità di addivenire alla sospensione degli sfratti stessi, che non possono non determinare, anche per la difficile situazione esistente nel Paese in ordine alla penuria delle abitazioni, danni ingenti e grave turbamento nelle famiglie dei surricordati inquilini.

« Tale sospensione dovrebbe essere almeno effettuata sino a quando non sarà stata approvata da parte del Parlamento la proposta di legge n. 1122, che reca la firma di 88 deputati di ogni settore della Camera e che è stata annunciata sin dal 24 febbraio 1950, proposta che attualmente trovasi all'esame della Commissione competente.

« Le norme contenute nella detta proposta non solo recano nuova disciplina dell'edilizia economica e popolare, ma stabiliscono molto opportunamente che la risoluzione del contratto di locazione non si effettui a seguito del collocamento a riposo degli impiegati-inquilini. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4551)

« BUZZELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché i laureati in lingua e letterature straniere, provvisti di titolo specifico, siano preferiti ai laureati in economia e commercio ed in lettere, in modo che nella graduatoria si trovino in testa i primi, e questi ultimi abbiano diritto ad una cattedra di lingue estere solo

quando siano esauriti i nomi dei possessori del titolo specifico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4552)

« MONTERISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se e come intende ovviare alle enormi lungaggini con cui si espletano i concorsi banditi dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

« In particolare si chiede anche quando potrà essere pubblicata la graduatoria del concorso per 1500 frenatori, le cui prove d'esame risultano ultimate dal febbraio 1950. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4553)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno venire incontro ai lavoratori delle zone depresse della montagna che lavorano generalmente meno di sei mesi all'anno, col ridurre dalle attuali 52 a 40 il numero delle marche assicurative nel biennio normativo per maturare il diritto alla indennità di disoccupazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4554)

« CECCHERINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta di contributo statale per la costruzione dell'acquedotto rurale in frazione « Campiglia », avanzata dal comune di Colle Val d'Elsa (Siena), tramite l'Ispettorato compartimentale della Toscana, fino dal settembre 1948. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4555)

« BAGLIONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta avanzata dal signor Bardazzi Foresto per la ricostruzione del ponticello sul torrente « Conio », nel comune di Colle Val d'Elsa (Siena), distrutto durante la guerra e compreso in una strada privata allacciante una vasta zona agricola compresa nel comune di Colle e che è rimasta, da detta distruzione, completamente staccata dal rimanente territorio del comune suddetto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4556)

« BAGLIONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni circa la richiesta avan-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

zata dal comune di Colle Val d'Elsa (Siena) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione dell'Asilo infantile comunale nel capoluogo, richiesta avanzata fino dal 10 settembre 1949.

« L'interrogante fa presente che esiste nel comune di Colle un solo asilo per l'infanzia, non comunale, e sito nella parte alta della cittadina, per cui, data la grande distanza dal maggiore abitato della città, sono moltissimi coloro che devono rinunciare ad inviarvi i propri figli e coloro che non ci rinunziano lo fanno a prezzo di grave disagio per i loro piccoli, specialmente nel periodo invernale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.
(4557) « BAGLIONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni circa la richiesta di contributo statale avanzata, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Colle Val d'Elsa (Siena) per la costruzione dei macelli pubblici e celle zimotermiche fino dal 1949.

« L'interrogante fa presente che la città di Colle non ha macelli pubblici propri, bensì un locale in affitto inadeguato ed ant igienico, il cui contratto scade alla fine del 1951. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.
(4558) « BAGLIONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se ritiene legittima la decisione adottata dal Consiglio centrale di amministrazione dell'I.N.C.I.S. il 24 ottobre 1950, che, nonostante la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 1947, n. 111070/10512.3.1/3.2.10, con cui si disponeva la sospensione degli sfratti da parte dell'I.N.C.I.S. nei confronti dei pensionati, delle vedove e di coloro che prestavano servizio alle dipendenze dello Stato pur non avendo diritto all'alloggio, e nonostante la successiva nota della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 1948, n. 5707.10512.9.3.2.10, che estendeva la sospensione a tutta Italia « salvi giustificati casi eccezionali », ha rigettato i ricorsi proposti da Castellani Angelo, Sagramoso Alessandro, Luciani Domenico, Napolitano Emanuele, Piccoli Guido, tutti da Verona, per il motivo che « nessuno di loro trovava in condizioni economiche tali da non poter prendere in locazione altro alloggio ».

« L'interrogante chiede altresì di sapere se e quali provvedimenti si ritenga di adottare perché, in attesa della nuova legislazione sulla

edilizia popolare, siano sospesi gli sfratti che, contro ogni criterio di equità, e contro le circolari sopramenzionate, vincolative per l'amministrazione, vengono compiuti dagli enti edilizi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4559)

« LECCISO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi che hanno impedito l'istituzione, nel comune di Ripacandida (Potenza), di qualche corso di qualificazione per artigiani, nonostante le reiterate richieste dell'associazione interessata, che ha prospettato lo stato di grave disagio, per mancanza di lavoro, che affligge quella benemerita categoria; e per conoscere se non ritenga di utilizzare qualsiasi disponibilità di fondi per far sorgere, al più presto possibile, gli auspicati corsi di qualificazione nel suddetto comune. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4560)

« MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere il suo pensiero in ordine alla soluzione del problema delle retribuzioni e del trattamento in genere del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4561)

« PRETI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sull'urgenza di emettere, per la intera regione calabrese, nella quale — a causa della distribuzione fondiaria, delle arretrate forme di conduzione agraria, della mancata esecuzione di opere di bonifica e di trasformazione — alta è la percentuale dei disoccupati agricoli, miserevoli sono le condizioni dei contadini e della produzione agraria, i decreti che ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, definiscano tutto il territorio calabrese come suscettibile di trasformazione fondiaria ed agraria ed emanino le norme per la istituzione dei necessari enti di riforma.

(499)

« MICELI, ALICATA, MESSINETTI, SURACI, GULLO, MANCINI, BRUNO, GERACI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e dell'interno, per sapere se, in ossequio a un elementare senso di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1951

umanità e di giustizia e al conclamato proposito di attuare una politica economica produttivistica:

1°) intendano immediatamente adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare finalmente che si verifichino nuove rotte del fiume Reno che, con la devastazione di più di 11 mila ettari di terreno della provincia di Ferrara, hanno colpito duramente l'economia dell'intera regione dell'Emilia Romagna, e quale eventualmente è il programma dei lavori che allo scopo predetto s'intendono compiere;

2°) ravvisino la necessità di risarcire dei danni subiti le persone e gli Enti colpiti dalle rotte verificatesi dal novembre 1949 ad oggi e di fornire adeguati mezzi di assistenza a quelle popolazioni, la sventura delle quali ha commosso l'opinione pubblica di tutta Italia. (500)

« CAVALLARI, GRAZIA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 19,15.

Ordine del giorno per le sedute di martedì,
13 febbraio 1951.

Alle ore 10:

1. — Interrogazioni.
2. — Svolgimento delle interpellanze dell'onorevole Mattei e dell'onorevole Cavinato.

Alle ore 16:

1. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469);

e della proposta di legge costituzionale:

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292).

Relatore Tesauero.

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese. (1581). — *Relatore Meda*;

Autorizzazione di spesa straordinaria del Ministero della difesa da effettuare negli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53 per il potenziamento della difesa del Paese. (*Urgenza*). (1761). — *Relatori*: Meda, per la maggioranza, e Boldrini, di minoranza.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore Repossi*.

4. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore Lecciso*.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo. (349);

e della proposta di legge:

DE MARTINO FRANCESCO ed altri: *Referendum* popolare di abrogazione delle leggi o degli atti aventi valore di legge. (148).

Relatore Lucifredi.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

9. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO